

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE CSR PUGLIA 2023-2027 4 dicembre 2025, n. 81

Regolamento (UE) n. 2021/2115 – Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) in seno al Piano Strategico nazionale della PAC (PSP) 2023/2027 – Interventi SIGC di cui all'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115: Avviso Pubblico 2026 per la presentazione delle domande di aiuto relative agli Interventi SRA 25 "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica" e SRA30 "Benessere Animale".

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale (L.R.) n. 7 del 04/02/1997, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 19 del 07/02/1997.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della L.R. n. 7/1997 e del Decreto legislativo (D.lgs.) n. 29 del 03/02/1993 e successive modifiche e/o integrazioni (ss.mm.ii.), che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. .

VISTA la L.R. n.15 del 20/06/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", pubblicata nel BURP n.102 del 27/06/2008.

VISTO il regolamento regionale del 29/09/2009, n. 20 "Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia", pubblicato nel BURP n. 153 del 02/10/2009.

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

VISTO l'articolo 18 del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e ss.mm.ii. .

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii. .

VISTO il D.lgs. n.33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. .

VISTO il Regolamento regionale n.13 del 04/06/2015, pubblicato nel BURP n.78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (DPGR) n.443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n.109 del 03/08/2015 e s.m.i. .

VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di *Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*.

VISTO il DPGR n. 22 del 22/01/2022 avente per oggetto "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" e ss.mm.ii.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.

VISTO il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

VISTA la DGR n. 1466 del 15/09/2021 "Approvazione del documento strategico AGENDA DI GENERE. Strategia

Regionale per la Parità di Genere in Puglia”.

VISTA la DGR n. 1295 del 26/09/2024 “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

VISTA la Deliberazione n. 677 del 26/04/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale, incarico prorogato al 31/12/2025 da ultimo con DGR n. 637 del 21/05/2025.

VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito al Prof. Gianluca Nardone l’incarico di Autorità di Gestione (AdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2022 della Puglia.

VISTA la nota protocollo AOO_001/PSR-14/10/2021 n. 1453 a firma del prof. Gianluca Nardone, Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale nonché AdG del PSR 2014/2022 della Puglia, riportante “Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’agricoltura”.

VISTA la Deliberazione n. 1788 del 05/12/2022 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) in seno al Piano strategico della PAC 2023-2027 dal quale si desume, tra l’altro, che l’incarico di Autorità di Gestione regionale del CSR è stato conferito al Prof. Gianluca Nardone.

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 5 del 06/03/2024 recante “Adozione del Modello Organizzativo della struttura di gestione e attuazione del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) in seno al Piano strategico della PAC 2023-2027 della Regione Puglia” con la quale, tra l’altro, è stata adottata la struttura organizzativa per l’attuazione del CSR Puglia 2023/2027.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 461 del 16 giugno 2025, con la quale è stato conferito, con decorrenza dal 1 luglio 2025, l’incarico di Responsabile di Raccordo (RR) degli Interventi a superficie del CSR 2023/2027 al Dott. Roberto Zecca.

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 303 del 29 maggio 2024, con la quale sono stati conferiti, tra l’altro, gli incarichi di Responsabile dell’intervento SRA25 “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica” al Dott. Vito Nicola Mancino e SRA 30 “Benessere Animale” al Dott. Giovanni Galasso.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1375 del 30 settembre 2025 “Affidamento e Proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale”, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione Attuazione programmi comunitari per l’agricoltura al Dott. Pasquale Solazzo.

Sulla base dell’istruttoria espletata dalle EQ Responsabili degli Interventi SRA25 “Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica” e SRA 30 “Benessere Animale”, confermata dal Responsabile di Raccordo (RR) degli Interventi a superficie, si relaziona quanto segue.

VISTI:

il *REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L435/1 del 06/12/2021, così come modificato ed integrato;

il *REGOLAMENTO (UE) 2021/2116 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 sul*

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n.1306/2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L435/1 del 06/12/2021, così come modificato ed integrato;

la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8645 final del 02/12/2022 con la quale è stato approvata la prima versione del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per l'Italia, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

la Decisione di esecuzione della Commissione Comunitaria C(2025) del 27/11/2025, che approva la modifica al Piano Strategico della PAC 2023/2027, ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

la Deliberazione n. 1788 del 05/12/2022 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha approvato il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale in seno al Piano strategico della PAC 2023-2027(CSR) contenute, tra l'altro, le specificità regionali del PSP;

la Deliberazione n. 979 del 14/07/2025 pubblicata nel BURP 62 del 04/08/2025 con la quale la Giunta regionale della Puglia, da ultimo, ha preso atto della Decisione di esecuzione della Commissione C(2025) 3805 del 18/06/2025 di modifica al Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PSP 23/27) ed ha approvato le modifiche al Complemento regionale di Sviluppo Rurale (CSR) della Puglia, inizialmente approvato con DGR n. 1788 del 05/12/2022.

la Deliberazione n. 1258 del 09/09/2024, con all'oggetto "PSP2023/2027, CSRPuglia 2023/2027. Approvazione schema di convenzione per la delega delle funzioni tra Agea- Organismo Pagatore e Regione Puglia".

PREMESSO che:

Il paragrafo 4 "Priorità e scelte strategiche" del CSR Puglia 2023/2027 individua alcune delle priorità strategiche da perseguire con il programma regionale, tra cui: la promozione del Benessere Animale; il miglioramento delle condizioni di produzione delle aziende agricole; la riduzione della pressione esercitata dalle attività agrosilvopastorali sul capitale naturale (acqua, aria, suolo, biodiversità), sul paesaggio e sul clima; la semplificazione e armonizzazione dei diversi schemi di produzione a basso impiego di input.

Nel medesimo paragrafo 4 "Priorità e scelte strategiche" del CSR Puglia 2023/2027 viene, inoltre, indicato l'orientamento prioritario della Politica Agricola Regionale verso le imprese che:

- vivono prevalentemente di agricoltura (Imprenditori Agricoli Professionali e Coltivatori Diretti);
- offrono maggiori prospettive occupazionali e garantiscono un lavoro agricolo di qualità;
- coinvolgono i giovani;
- sono parte del sistema cooperativo e delle OP;
- aderiscono a regimi di qualità;
- operano in aree con vincoli ambientali o altri svantaggi.

L'intervento SRA25 si pone l'obiettivo di mantenere e recuperare i vigneti "eroici" o "storici, collocati all'interno di specifiche aree vocate a valenza ambientale e paesaggistica, riconoscendone il ruolo nella tutela della biodiversità e del paesaggio agrario oltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi. Tale obiettivo è perseguito attraverso l'erogazione di premi annuali unitari ad ettaro, per vigneti risultanti iscritti all'Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia, per un periodo di impegno pari a tre anni.

L'intervento SRA30 si pone l'obiettivo di sostenere metodi gestionali e tecniche orientate al miglioramento delle condizioni di benessere degli allevamenti ovi-caprini, bufalini da latte e bovini da latte, che vadano oltre gli obblighi normativi vigenti. Tale obiettivo è perseguito attraverso l'erogazione di premi annuali per UBA, risultanti in Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN), per un periodo di impegno pari a tre anni

Con il Decreto MASAF del 4 agosto 2023 n. 410739 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con le Istruzioni Operative dell'OP AGEA n.63, protocollo n.0041808 del 25/05/2024 si prevede la gestione degli interventi a superficie o a capo del PSPAC 2023/2027 congiuntamente agli interventi del Primo Pilastro, attraverso l'applicativo della Domanda Unificata (DU) e del Piano di Coltivazione in modalità grafica (PCG).

CONSIDERATO che l'articolo 119 del Regolamento (UE) 2021/2115 prevede la possibilità di modificare il PSPAC e che tali modifiche sono gestite dal MASAF attraverso specifiche finestre temporali concordate con la DG AGRI.

VERIFICATO che, relativamente al **C04**, ai fini dell'ammissibilità, le superfici vitate richieste a premio devono risultare iscritte nell'Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia, istituito con la D.G.R. n. 166 del 20/02/2025, secondo modalità e termini previsti dalla DDS N. 271 del 18/06/2025, DDS n. 356 del 18/09/2025 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO, inoltre, che per l'intervento SRA25, il requisito di ammissibilità C05, relativo alla superficie minima oggetto di impegno, indicata nel PSPAC vigente, è pari a 1 ettaro e che, tale superficie è penalizzante in considerazione della dimensione media risultante dalle istanze di iscrizione all'Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere, per l'intervento SRA25, ai sensi dell'articolo 119 del Regolamento (UE) 2021/2115, alla proposta di modifica del criterio di ammissibilità C05, riducendolo ad 0,5 ettari, attraverso specifiche modalità e tempistiche concordate con la DG AGRI.

CONSIDERATO che alla data di emanazione del presente provvedimento non sono ancora disponibili gli applicativi informatizzati a supporto della fase di candidatura per gli Interventi interessati, né sono disponibili le circolari/istruzioni operative dell'OP Agea per la presentazione delle Domanda Unificata - campagna 2026.

CONSIDERATO che risultano approvati i Criteri di Selezione degli Interventi SRA25 e SRA30 a seguito di consultazione per procedura scritta del Comitato di Monitoraggio del CSR, conclusa con nota protocollo n.0676868 del 01 dicembre 2025.

CONSIDERATO, infine, che la normativa comunitaria e nazionale di riferimento per gli interventi interessati può subire modifiche ed aggiornamenti sino al completamento delle fasi di candidatura al presente Avviso Pubblico, nonché sino al completamento del periodo di impegno.

RILEVATO che tra i compiti dell'Autorità di Gestione regionale del CSR 2023/2027 rientra l'emanazione degli Avvisi pubblici attuativi degli Interventi, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi.

RITENUTO di poter approvare, nel rispetto della normativa dell'UE, nazionale e regionale, l'Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Aiuto riguardanti gli interventi SRA25 e SRA30.

RILEVATO che, per entrambi gli Interventi SRA25 e SRA30 tutti gli impegni, trasversali e specifici, decorrono a partire dal 01/01/2026, indipendentemente dalla data di presentazione delle DdA sul portale SIAN.

RITENUTO OPPORTUNO PRECISARE, pertanto che al fine di procedere in maniera tempestiva ed organica alla raccolta delle candidature, la Regione, stabilisce le opportune FASI procedurali ed i relativi adempimenti, necessari per l'ammissione all'Istruttoria delle DdA, per il tramite del Portale SIAN e del portale regionale *pma.regione.puglia.it*.

RITENUTO OPPORTUNO PRECISARE ALTRESI' che, nella versione vigente del PSPAC, di cui alla Decisione Comunitaria C(2025) del 27/11/2025, relativamente ai bandi attivati dalla campagna 2026, la durata degli impegni sarà adeguata al periodo di programmazione residua del PSPAC 2023-2027 e pertanto gli impegni

relativi agli Interventi SRA 25 e SRA 30, sono assunti per una durata di tre anni e decorrono a partire dal 1° gennaio 2026 (compreso) e fino al 31 dicembre 2028 (compreso).

RITENUTO di dover fare riferimento alle procedure dell'OP Agea in considerazione della relativa competenza per gli interventi SIGC, nonché degli applicativi informatizzati del portale SIAN per la gestione della Domanda Unificata e dei controlli di ammissibili ad essa connessi.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- di approvare, nel rispetto della normativa dell'UE, nazionale e regionale, l'Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Aiuto (DdA) - campagna 2026 - a valere sugli Interventi SIGC del CSR Puglia 2023/2027, composto dai seguenti allegati, parti integrati e sostanziali del presente atto:
 - Allegato A – Disposizioni di carattere generale;
 - Allegato B - Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Aiuto - SRA 25 "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica";
 - Allegato C - Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Aiuto - SRA30 "Benessere Animale";
- di stabilire, l'eventuale applicazione dei livelli minimi di pagamento, così come previsto dal capitolo 4.7.3 *"Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale"* del PSPAC;
- di stabilire, per l'intervento SRA25, che con la prima finestra di modifica al PSPAC, si proceda alla modifica del requisito di ammissibilità C05, relativo alla superficie minima oggetto di impegno, riducendola a 0,5 ettari, e la relativa applicazione è subordinata all'approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea della modifica proposta;
- di rimandare, per gli Interventi SRA 25 e SRA 30, la definizione delle modalità e dei termini per l'operatività del portale regionale pma.regione.puglia.it, a successivi provvedimenti in relazione alla esecutività degli applicativi informatici regionali, i quali potranno specificare ulteriori procedure e dettagli operativi;
- di rimandare la definizione dei termini per la presentazione delle domande di aiuto sul portale SIAN, a successivi provvedimenti, conseguenti alle Istruzioni Operative emanate dall'OP AGEA, campagna 2026, i quali potranno specificare ulteriori procedure e dettagli operativi;
- di stabilire che, i procedimenti connessi alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento siano gestiti unicamente con procedure dematerializzate, secondo gli strumenti/applicativi informatici specificati nei provvedimenti di riferimento;
- di stabilire, per quanto non previsto nel presente provvedimento, che si farà riferimento alla versione vigente del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e del CSR Puglia 2023-2027, nonché alle ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.
- di stabilire che si fa riserva, ove necessario, di impartire eventuali ulteriori disposizioni ed istruzioni anche per effetto dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale;
- di trasmettere il presente provvedimento ad AGEA, Organismo Pagatore della Regione Puglia, per gli adempimenti consequenziali.
- di stabilire che, la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del CSR Puglia 2023/2027 (<https://csr.regione.puglia.it>) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno dei termini e delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione.

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E DEL D. LGS
N. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018 GARANZIE DI
RISERVATEZZA

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il presente provvedimento trova copertura sul PSP PAC 2023-2027 a seguito dell'intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla Proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 giugno 2022 e della successiva modifica intesa raggiunta il 22 novembre 2023.

Sulla base delle risultanze istruttorie espletate dalle EQ Responsabili degli Interventi SRA25 "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica" e SRA 30 "Benessere Animale" e confermata dalla EQ Responsabile di Raccordo (RR) degli Interventi a superficie.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Intervento Dott. Vito Nicola Mancino, dal Dott. Giovanni Galasso e confermata dal Dott. Roberto Zecca,

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di approvare, nel rispetto della normativa dell'UE, nazionale e regionale, l'Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Aiuto (DdA) - campagna 2026 - a valere sugli Interventi SIGC del CSR Puglia 2023/2027, composto dai seguenti allegati, parti integrati e sostanziali del presente atto:

- Allegato A – Disposizioni di carattere generale;
- Allegato B - Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Aiuto - SRA 25 "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica";
- Allegato C - Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Aiuto - SRA30 "Benessere Animale";

Di stabilire, l'eventuale applicazione dei livelli minimi di pagamento, così come previsto dal capitolo 4.7.3 "Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale" del PSPAC;

Di stabilire, per l'intervento SRA25, che con la prima finestra di modifica al PSPAC, si proceda alla modifica del

requisito di ammissibilità C05, relativo alla superficie minima oggetto di impegno, riducendola a 0,5 ettari, e la relativa applicazione è subordinata all'approvazione da parte dei Servizi della Commissione Europea della modifica proposta;

Di rimandare, per gli Interventi SRA 25 e SRA 30, la definizione delle modalità e dei termini per l'operatività del portale regionale pma.regione.puglia.it, a successivi provvedimenti in relazione alla esecutività degli applicativi informatici regionali, i quali potranno specificare ulteriori procedure e dettagli operativi;

Di rimandare la definizione dei termini per la presentazione delle domande di aiuto sul portale SIAN, a successivi provvedimenti, conseguenti alle Istruzioni Operative emanate dall'OP AGEA, campagna 2026, i quali potranno specificare ulteriori procedure e dettagli operativi;

Di stabilire che, i procedimenti connessi alla presentazione delle domande di aiuto e di pagamento siano gestiti unicamente con procedure dematerializzate, secondo gli strumenti/applicativi informatici specificati nei provvedimenti di riferimento;

Di stabilire, per quanto non previsto nel presente provvedimento, che si farà riferimento alla versione vigente del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 e del CSR Puglia 2023-2027, nonché alle ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Di stabilire che si fa riserva, ove necessario, di impartire eventuali ulteriori disposizioni ed istruzioni anche per effetto dell'evoluzione della normativa comunitaria e nazionale;

Di trasmettere il presente provvedimento ad AGEA, Organismo Pagatore della Regione Puglia, per gli adempimenti consequenziali.

Di stabilire che, la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del CSR Puglia 2023/2027 (<https://csr.regione.puglia.it>) e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), assume valore di comunicazione ai richiedenti il sostegno dei termini e delle modalità di presentazione delle domande e della documentazione.

Di dare atto che il presente provvedimento:

- è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii. ed è composto da pagine tutte progressivamente numerate;
- sarà disponibile nel sito istituzionale del CSR Puglia 2023/2027 (<https://csr.regione.puglia.it>);
- sarà pubblicato ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del D.Lgs. 33/2013 nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "atti di concessione" del sito www.regione.puglia.it;
- sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- è adottato in originale ed è composto da n. 11 (undici) pagine, dall'Allegato A composto da n. 36 (trentasei) pagine, dall'Allegato B composto da n. 8 (otto) pagine, dall'Allegato C composto da n. 27 (ventisette) pagine.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Allegato A - Disposizioni di carattere generale.pdf - a07c9a8eb65aeb9f7e3f390ffb4cfa84c802bd1423eb2e90cfa8028c1149652c

Allegato B SRA25.pdf - d44b4985c757c9e85760f97eb5fed6def9de3f23f39d3ab07009a32715336b16
Allegato C SRA30.pdf - 6f4ca53082163d89b8715d73a5c62475e7b63374e84ee6fa561136b31b5fdb9d

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 001/DIR/2025/00087

Sottoscrittori Proposta:

- Responsabile di Raccordo (RR) degli Interventi a Superficie del CSR 2023/2027
Roberto Zecca
- Resp. Interventi SRA24 “Pratiche agricoltura precisione - SRA25” “Tutela paesaggi storici” CSR 2023/2027
Vito Nicola Mancino
- Responsabile Intervento SRA30 “Benessere Animale” del CSR 2023/2027
Giovanni Galasso

Firmato digitalmente da:

Autorità di Gestione CSR Puglia 2023-2027

Gianluca Nardone



ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP) PER LA PUGLIA 2023-2027 COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE PUGLIA

INTERVENTI SRA

(art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 per il sostegno allo Sviluppo Rurale)

**Avviso Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento
relative agli Interventi SRA 25 e SRA30**

CAMPAGNA 2026

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- SRA25 - Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica;
- SRA30 - Benessere animale;

INDICE

1. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI	3
2. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE	3
3. GESTIONE FINANZIARIA	5
4. ENTITÀ DEI PREMI	5
5. CUMULABILITA'/COMPATIBILITÀ TRA INTERVENTI DEL CSR ED ECOSCHEMI	7
6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	9
7. BENEFICIARI	9
8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ TRASVERSALI	9
9. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	10
10. DURATA DEGLI IMPEGNI	11
11. MODALITÀ E TERMINI DI CANDIDATURA	11
12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO	13
12.1. Costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale	13
12.2. Posta elettronica certificata (PEC)	14
12.3. Modalità per la presentazione delle domande di aiuto	14
13. PROCEDURE DI GESTIONE DELLE DOMANDE	14
13.1. Raccolta informatizzata delle DdA e comunicazioni di avvio del procedimento.	14
13.2. Controlli di Ammissibilità	16
13.3. Procedure inerenti al procedimento amministrativo	17
14. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI	18
15. EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	18
16. GESTIONE DEGLI IMPEGNI	18
16.1. Modifica degli impegni	18
16.2. Trasferimento degli impegni (Cambio Beneficiario)	19
17. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE	21
18. CONTROLLI, SANZIONI E REVOCHE DEGLI AIUTI	21
19. PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	22
20. RICORSI E RIESAMI	22
21. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI	23
22. RINVIO	23
23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO	25
24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI	25
25. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	26
26. PRINCIPALI DEFINIZIONI	29
27. ALLEGATI	35

1. OBIETTIVI DEGLI INTERVENTI

L'articolo 70 del Regolamento (UE) 2021/2115 individua gli impegni di gestione che gli agricoltori o altri beneficiari possono assumere volontariamente per conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, lettere d), e), f) del medesimo regolamento.

Gli Obiettivi specifici cui mirano gli Interventi di sviluppo rurale identificati dal codice SRA, oggetto del presente provvedimento, vengono riepilogati nella sottostante Tabella 1:

Tabella 1 - obiettivi degli Interventi SRA

CODICE OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INTERVENTI INTERESSATI
SO5	Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica.	SRA: 25
SO6	Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi eco sistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.	SRA: 25
SO9	Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze in materia di alimentazione e salute, compresi gli alimenti di qualità elevata, sani e nutrienti, prodotti in maniera sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il miglioramento del benessere degli animali e la lotta alle resistenze agli antimicrobici.	SRA: 30

I suddetti Interventi rispondono alle esigenze individuate all'interno del PSP come rappresentato nella seguente Tabella 2:

Tabella 2 - Esigenze affrontate mediante gli interventi

CODICE ESIGENZA	DESCRIZIONE ESIGENZA	INTERVENTI INTERESSATI
E2.8	Tutela, valorizzazione e ripristino del paesaggio rurale.	SRA: 25
E2.10	Promuovere l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.	SRA: 25
E3.9	Promuovere l'innalzamento della qualità e salubrità delle produzioni agroalimentari e forestali.	SRA: 30
E3.12	Favorire l'evoluzione degli allevamenti verso un modello più sostenibile ed etico.	SRA: 30
E3.13	Rafforzare la produzione di cibi sani e nutrienti.	SRA: 30

Le finalità e le esigenze specifiche di ogni singolo SRA sono ulteriormente dettagliate nell'ambito di ciascun Intervento.

2. NORME E PRINCIPI REGOLAMENTARI PER I PAGAMENTI A SUPERFICIE

I soggetti che aderiscono a uno o più Interventi previsti dal presente Avviso Pubblico, devono rispettare i seguenti principi basilari:

- mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione;
- condizionalità rafforzata;
- requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- condizionalità sociale.

Di seguito si riporta la descrizione dei principi summenzionati.

a) Mantenimento di uno stato idoneo al pascolo o della coltivazione

Mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza Interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari [articolo 4, par. 2 del Reg. (UE) 2021/2115].

b) Condizionalità rafforzata

Come previsto dal Reg. (UE) 2021/2115, la condizionalità rafforzata si applica ai beneficiari di:

- pagamenti diretti (inclusi quelli relativi agli ecoschemi di cui all'art. 31 del Reg. UE 2021/2115);
- pagamenti dello sviluppo rurale riferiti a superfici e/o UBA (art. 70, 71 e 72 del Reg. UE 2021/2115), inclusi gli Interventi agro-climatico-ambientali.

La condizionalità rafforzata consiste in un insieme di regole e norme in materia di ambiente, sanità pubblica e benessere degli animali, che comprendono i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), derivanti da direttive o regolamenti dell'Unione, e norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA).

Il regime di condizionalità viene definito dalle Regioni e Province autonome nell'ambito del quadro normativo unionale e nazionale:

- regolamenti (UE) n. 2021/2115 (artt. 12-13 e allegato III) e n. 2021/2116 (artt. 83-86);
- decreto ministeriale sulla disciplina del regime di condizionalità D.M. n. 0147385 del 09/03/2023, D.M. 96279 del 26/02/2024, D.M. 101344 del 29/04/2024 e ss.mm.ii.;
- successive disposizioni regionali di attuazione del citato decreto ministeriale (DGR n. 1179 8 agosto 2023, DGR n.1177 del 7 agosto 2024 e ss.mm.ii.).

La condizionalità rafforzata si articola nei settori (o zone) di seguito elencati, così come descritti nel Reg. UE 2021/2115:

Zona 1 - Clima e ambiente;

Zona 2 Salute pubblica, salute degli animali e delle piante;

Zona 3 Benessere degli animali.

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;

Gli Stati membri effettuano unicamente pagamenti relativi a impegni che vanno al di là dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali, nonché degli altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

I Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari sono disciplinati dal:

- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006), Decreto Legge n.116/2025;
- D. Lgs. 14 agosto 2012, n. 150 e ss.mm.ii.;
- Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014 e ss.mm.ii..

E prevedono:

- Obbligo di possedere l'abilitazione per l'acquisto o l'uso di prodotti fitosanitari (punto A.1.2 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);
- Obbligo di formazione e conoscenza dei principi generali della produzione integrata obbligatoria; Magazzinaggio dei prodotti fitosanitari in condizioni di sicurezza (Allegato VI al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);
- Verifica delle attrezzature per l'irrorazione (punto A.3 del Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014);
- Rispetto delle disposizioni per l'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o di altri luoghi sensibili (punto A.5 del Piano di azione nazionale approvato con il Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014).

Per i Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti:

- Utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, di ammendanti organici e di altri fertilizzanti contenenti azoto e fosforo (Decreto ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola);

- Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato”.

c) Condizionalità sociale

Il Reg. (UE) 2021/2115 all'art. 14 prevede che i beneficiari dei pagamenti diretti a norma del capo II o dei pagamenti annuali di cui agli articoli 70, 71 e 72 del Reg. (UE) 2021/2115 in qualità di datori di lavoro, rispettino i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego indicati nell'Allegato IV al medesimo regolamento. Tale allegato prevede il rispetto:

- per l'ambito Occupazione: delle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152 – artt. 3;4;5;6;8;10 e 13);
- per l'ambito Salute e sicurezza: delle Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE – artt. 5;6;7;8;9;10,11 e 12);
- dei Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE – artt. 3;4;5;6;7;8 e 9).

Il mancato rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego previsti dalla normativa vigente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV, capo V, del Reg (UE) 2021/2116, del Decreto interministeriale n. 664304 del 28.12.2022 e del Decreto Ministeriale n.147385 del 9/03/2023, D.M. 101344 del 29/03/2024 e ss.mm.ii..

Il mancato rispetto di quanto previsto alle regole di base richiamate ai precedenti punti a), b), c) e d) potrebbe causare la riduzione degli aiuti degli Interventi attivati con il presente bando pubblico.

Nella trattazione dei singoli Interventi sono indicate le regole di base direttamente collegate agli specifici impegni.

3. GESTIONE FINANZIARIA

Le risorse attribuite per l'intero periodo 2026-2028 agli **Interventi SRA** oggetto del presente Avviso Pubblico, sono pari a **9.500.000,00 €** di spesa pubblica (**4.797.500,00 €** Spesa FEASR).

Il dettaglio della dotazione finanziaria dei singoli Interventi SRA attivati con il presente Avviso Pubblico è riportato nella seguente Tabella 3.

Tabella 3 Dotazione finanziaria SRA

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SPESA PUBBLICA	QUOTA FEASR
SRA25	ACA 25 – Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	1.500.000,00 €	757.500,00 €
SRA30	ACA 30 – Benessere animale	8.000.000,00 €	4.040.000,00 €
TOTALE		9.500.000,00 €	4.797.500,00 €

La dotazione finanziaria riportata nel presente paragrafo potrà essere rimodulata tra gli interventi attivati, a seguito di valutazione dei fabbisogni finanziari dei singoli Interventi al termine del rilascio delle DdA, e tenuto conto del Piano Finanziario vigente del CSR.

4. ENTITÀ DEI PREMI

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Reg. (UE) 2021/2115 sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'applicazione degli impegni connessi

all'intervento specifico. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della certificazione, ove pertinente. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola (per ettaro di coltura ammissibile) o agli UBA (per il numero delle UBA ammissibili) sottoposti a impegno.

Gli importi dei premi massimi associati a ciascun intervento, e ove pertinente a ciascun raggruppamento colturale, sono stati fissati sulla base del Documento "Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027". Il documento è stato elaborato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) – Cento di Politica e Bioeconomia, organismo terzo e indipendente dall'Autorità di gestione del PSP e dalle Autorità di gestione regionali per gli Interventi di sviluppo rurale.

La Regione Puglia ha stabilito l'importo degli aiuti per compensare i beneficiari per la totalità o una parte dei costi, del mancato guadagno e degli eventuali costi di transazione derivanti dagli impegni della scheda di intervento, nei limiti dei suddetti massimali.

Nel dettaglio l'entità dei premi, definiti nei limiti dei suddetti massimali, tiene in considerazione la dotazione finanziaria assegnata ai singoli Interventi e i target di riferimento, in termini di ettari o UBA relativamente alla tipologia specifica degli Interventi stessi.

Taluni Interventi prevedono la **Degressività** degli importi liquidabili.

Per Degressività si intende la riduzione percentuale progressiva dei pagamenti a cui ha diritto un agricoltore, quando essi superano determinate soglie previste dal CSR della Puglia.

A titolo esemplificativo, per una domanda con importo ammissibile al pagamento, pari a complessivi € 80.000, e con le seguenti soglie previste:

- **soglia 1.** fino a 25.000 € pagamento 100%;
- **soglia 2.** >25.000 € fino a 50.000 € pagamento 80%;
- **soglia 3.** > 50.000 € pagamento 60%.

Si applica il seguente calcolo:

- a) pagamento al 100 % per l'importo della prima soglia. Erogabile: € 25.000;
- b) pagamento all'80 % per l'importo derivante dalla differenza tra il valore massimo ed il valore minimo della seconda soglia. Erogabile: $(€ 50.000 - € 25.000) * 80\% = € 20.000$;
- c) pagamento al 60 % per l'importo derivante dalla differenza tra l'importo ammissibile della domanda ed il valore minimo della terza soglia. Erogabile: $(€ 80.000 - € 50.000) * 60\% = € 18.000$.

Importo complessivo erogabile (a+b+c) pari a € 63.000 (€ 25.000+€ 20.000+€ 18.000)"

4.1 Livelli minimi di pagamento

Per tutti gli interventi di cui al presente Avviso, in coerenza con quanto riportato al capitolo 4.7.3 PSPAC, è prevista la riduzione dell'entità dell'aiuto standard e l'adozione di livelli minimi di pagamento, come di seguito riportato:

I potenziali beneficiari saranno debitamente informati, tramite i contenuti di cui ai bandi per la domanda del sostegno di taluni interventi, sui possibili livelli minimi di pagamento rispetto al livello del pagamento standard nel caso di un numero elevato di richiedenti appunto ammissibili al sostegno.

Per gli interventi a superficie e a capo relativi all'articolo 70 del Reg. (Ue) 2115/2021, nel caso in cui le superfici ammissibili ed i capi indicati nelle domande di sostegno siano più ampi rispetto al programmato e al fine di accogliere il maggior numero possibile di domande nel perseguire gli obiettivi ambientali degli interventi in questione, le Regioni e le PP AA di Trento e Bolzano interessate potranno ridurre il livello del pagamento rispetto a quanto indicato nel Piano strategico. Tale riduzione non potrà essere superiore al 50% rispetto al livello del pagamento indicato nel Piano stesso.

Pertanto, a conclusione della fase di rilascio delle DdA campagna 2026 la Regione valuterà il fabbisogno finanziario conseguente alle domande pervenute, riservandosi di applicare la suddetta riduzione dei pagamenti e definirne l'entità.

Conseguentemente, attraverso specifici Provvedimenti Amministrativi, saranno informati i beneficiari dell'entità della decurtazione applicata ai premi unitari.

Al fine di applicare la riduzione dei pagamenti con le suddette modalità sarà acquisita specifica dichiarazione (**Allegato A1** al presente provvedimento) da parte dei soggetti candidati, attraverso il portale <https://pma.regione.puglia.it>.

L'entità dei premi unitari correlata ai singoli Interventi è specificata negli allegati corrispondenti.

5. CUMULABILITA'/COMPATIBILITÀ TRA INTERVENTI DEL CSR ED ECOSCHEMI

Il PSP 2023-2027, stabilisce le seguenti regole in materia di **cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento**.

- Strumenti finanziari dell'Unione europea

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:

1. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi Pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti, ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri Interventi finanziati nell'ambito del Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell'Unione europea;
2. nel caso in cui un'operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/1060 o, ancora, da altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) 2021/2115;
3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del Reg. (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.

- Strumenti nazionali (statali o regionali)

Pertanto, un'operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno con le diverse forme purché non superi l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) 2021/2115.

Nel CSR sono definiti ulteriori dettagli in merito alla potenziale cumulabilità/compatibilità degli Interventi, in considerazione delle specificità di attuazione della Regione Puglia, come di seguito rappresentato.

In riferimento alle cumulabilità/compatibilità tra Ecoschemi ed Interventi SRA, si riporta di seguito la Tabella 4 estratta dal CSR PUGLIA che schematizza i livelli di cumulabilità tra Interventi SRA ed Ecoschemi.

Si fa presente che la compatibilità tra gli Interventi del CSR si applica a livello di DdA qualora riguardi le medesime superfici richieste a premio. Pertanto, con il presente Avviso Pubblico, il soggetto richiedente non potrà candidare le medesime superfici a più Interventi tra loro incompatibili, pena l'inammissibilità delle superfici interessate. In ogni caso è consentita la presentazione di più domande per Interventi tra loro incompatibili purché le superfici richieste e non richieste a premio siano gestite in maniera complementare.

Ossia le superfici richieste a premio in una domanda devono essere indicate non a premio nell'altra domanda di intervento incompatibile e viceversa.

Tabella 4 Collegamenti tra Ecoschemi ed Interventi SRA

[illegible]

Legenda: C: cumulabile; NC: non cumulabile; PC: parzialmente cumulabile; NP: non pertinente.

La cumulabilità degli impegni sulla stessa superficie è consentita, anche in relazione all'adesione agli Ecoschemi, purché venga garantita l'assenza di un doppio finanziamento, come specificato nella Determinazione n. 00165 del 31/10/2023.

6. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli Interventi previsti sono applicabili sull'intero territorio regionale pugliese, secondo le specificità dei singoli Interventi dettagliate nelle disposizioni di carattere specifico. Non sono finanziabili superfici ed allevamenti al di fuori del territorio regionale.

7. BENEFICIARI

I soggetti beneficiari, per singolo intervento, sono definiti nelle relative schede di Intervento del PSP 2023/2027 nonché del CSR 2023/2027 della Regione Puglia e vengono riportati nella seguente Tabella 5.

Tabella 5 tipologia dei beneficiari per SRA

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	TIPOLOGIA BENEFICIARIO
SRA25	ACA 25 – Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica	C01 - Agricoltori singoli o associati; C02 - Enti pubblici gestori di aziende agricole; C03 – Altri gestori del territorio.
SRA30	SRA 30 – Benessere animale	CR01 - Agricoltori singoli o associati; CR02 - Enti e altri soggetti di diritto pubblico titolari di allevamenti.

Ulteriori dettagli, ove pertinenti, potranno essere riportati negli allegati specifici per Intervento.

8. REQUISITI DI AMMISSIBILITA' TRASVERSALI

Gli Interventi SRA oggetto del presente Avviso Pubblico prevedono i seguenti requisiti di ammissibilità generali e trasversali:

- Costituzione e aggiornamento del Fascicolo Aziendale come successivamente specificato al paragrafo 11.
- Titolo di possesso rispetto al periodo di impegno:
 - per gli Interventi pluriennali riferibili all'art. 70 del Reg. (UE) 2021/2115 (SRA): i titoli di conduzione relativi alla SOI devono avere una validità almeno pari al periodo di impegno triennale previsto dall'intervento (dal 01/01/2026 al 31/12/2028);
- Tutte le superfici aziendali, nonché le UBA, oggetto di impegno devono essere dichiarate in DdA e DdP. Le superfici devono essere suddivise in "a premio" e "non a premio assoggettate comunque all'impegno".
- Invio e trasmissione dell'Elaborato Informatico Progettuale (E.I.P.) conformemente a quanto previsto nel successivo paragrafo 11, ove pertinente.

I requisiti di cui alla lettera a) riguardano tutte le informazioni necessarie a definire l'ammissibilità delle domande, comprendendo anche l'aggiornamento dell'anagrafica del soggetto, della consistenza territoriale e del corrispondente uso del suolo, della posizione e consistenza in BDN, dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi, nonché l'aggiornamento del codice IBAN.

I requisiti di cui alla lettera b) sono applicati dalla Regione Puglia in maniera più restrittiva rispetto ai criteri di riferimento del PSP, in virtù di quanto previsto al Capitolo 4.7.3 - par 5 del PSP (*INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI*) che recita: *le Regioni/PPAA possono porre limiti più stringenti a quanto definito.*

Il controllo relativo alla conformità della durata del titolo di conduzione, rispetto al periodo di impegno di riferimento, si applicherà nella fase dei controlli di ammissibilità (cfr. par. 14.2). Nel caso di contratti con durata non conforme al suddetto criterio ne sarà richiesto l'adeguamento, che dovrà avvenire in seguito all'ammissione della DdA all'istruttoria tecnica amministrativa e prodotto alla Regione nel termine che sarà stabilito con il provvedimento che definirà l'ammissione della domanda all'istruttoria. Le superfici eventualmente non disponibili per mancato rinnovo o adeguamento dei titoli di conduzione saranno considerate superfici non ammissibili.

La perdita dei criteri di ammissibilità genera la decadenza totale dell'impegno, con recupero dei premi erogati nell'anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli Interventi con durata pluriennale.

Ulteriori dettagli riferiti ai requisiti di ammissibilità specifici per i singoli Interventi sono indicati negli allegati di riferimento.

Il mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità, sia essi generali o specifici per il singolo intervento, determina l'inammissibilità della domanda interessata.

9. SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

L'articolo 79 del Reg. UE 2021/2115 prevede la possibilità applicare criteri di selezione delle operazioni finanziate, previa procedura di consultazione del Comitato di Monitoraggio.

Per le SRA sono previsti Criteri di Selezione dettagliati negli allegati riferiti ai singoli Interventi, applicabili unicamente nei casi di richieste di sostegno che eccedono la dotazione finanziaria assegnata, pur applicando la riduzione dell'entità dell'aiuto standard, disciplinata al precedente paragrafo 4.1. Non è prevista l'applicazione di un punteggio minimo in considerazione delle finalità ambientali degli Interventi SRA.

I requisiti fissati per l'attribuzione dei punteggi dovranno essere verificati nella fase dei controlli di ammissibilità delle DdA al fine di formulare la graduatoria di ammissibilità.

In termini generali, nei casi di formulazione di una graduatoria di ammissibilità si specifica quanto segue, relativamente alle domande di conferma impegni.

- I requisiti di localizzazione della SOI e estensione della SOI (per fasce di superfici), si considerano confermati con le DdP/Conferma Impegni, per effetto dell'impegno al mantenimento della SOI e dell'impegno vincolato ad appezzamenti fissi.
- I requisiti afferenti alle caratteristiche dell'impresa beneficiaria saranno verificati annualmente in fase di istruttoria delle DdP/Conferma Impegni per accertare il loro mantenimento, ad eccezione del requisito di Giovane o Donna in quanto si considera riferito ad una condizione già accertata in istruttoria della DdA.

Nei casi di eventuale variazione del punteggio, circostanziata ai requisiti oggetto di controllo con le DdP/Conferma Impegno, lo stesso non potrà ridursi al di sotto del punteggio attribuito alla posizione ammessa al sostegno nella graduatoria di ammissibilità definita per l'intervento interessato, pena la revoca dell'aiuto. Le eventuali variazioni di punteggio per le casistiche di subentro sono disciplinate al successivo paragrafo 16.2.

Ulteriori specifiche e vincoli correlati all'attribuzione dei punteggi e alla loro verifica con le DdP/Conferma Impegni, sono indicate negli allegati di riferimento ai singoli Interventi.

10. DURATA DEGLI IMPEGNI

Gli impegni relativi agli Interventi SRA sono assunti per una durata di tre anni e decorrono a partire dal 1° gennaio 2026 (compreso) fino al 31 dicembre 2028 (compreso).

La singola annualità dell'impegno (campagna) è riferita all'anno solare, decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Ulteriori dettagli applicativi sono specificati all'interno dei singoli allegati per ciascun Intervento, anche in considerazione delle loro specificità.

Il PSPAC nella versione vigente, di cui alla Decisione Comunitaria C(2025) del 27/11/2025, fermo restando la durata massima di sette anni per gli impegni di cui all'art. 70, paragrafo 6 del Reg. (UE) 2021/2115, relativamente ai bandi attivati dalla campagna 2026 la durata degli impegni sarà adeguata al periodo di programmazione residua del PSPAC 2023-2027.

Pertanto, l'eventuale prolungamento degli impegni, oltre il terzo anno, potrà essere disciplinato con idonei atti amministrativi, in relazione al piano finanziario vigente del CSR e dell'evoluzione della normativa di riferimento. In tali casi vigono i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi previsti dal presente provvedimento, e dai successivi atti amministrativi.

In assenza di successivi Atti Amministrativi che disciplinano l'eventuale prolungamento degli impegni, oltre il terzo anno, gli impegni assunti si estingueranno il 31/12/2028 ed i beneficiari non potranno richiedere ulteriori aiuti per gli Interventi a cui abbiano aderito con il presente Avviso Pubblico.

11. MODALITA' E TERMINI DI CANDIDATURA

Per entrambi gli Interventi SRA25 e SRA30 tutti gli impegni, trasversali e specifici, decorrono a partire dal 01/01/2026, indipendentemente dalla data di presentazione delle DdA sul portale SIAN.

Al fine di procedere in maniera tempestiva ed organica alla raccolta delle candidature, la Regione stabilisce le seguenti FASI ed i relativi adempimenti, necessari per l'ammissione all'Istruttoria delle DdA.

Ulteriori dettagli e specificazioni, in merito all'applicazione, per i singoli interventi, della procedura illustrata e delle relative modalità e tempistiche, saranno riportati in successivi provvedimenti amministrativi, in relazione alla esecutività degli applicativi informatici previsti.

FASE 1: Compilazione e Trasmissione dell'Elaborato Informatico Progettuale (EIP) per il tramite del portale <https://pma.regione.puglia.it>.

I candidati agli aiuti e i loro tecnici e/o CAA incaricati dovranno, utilizzando il CUAA aziendale, compilare e trasmettere l'EIP per l'Intervento a cui intendono aderire. In caso vogliano aderire ad entrambi gli Interventi, dovranno compilare e trasmettere due distinti EIP.

Nella FASE 1 sarà obbligatoria la presentazione dei seguenti documenti/informazioni:

SRA25

- Modello di dichiarazione accettazione incondizionata delle condizioni generali (Allegato A1);
- Dati/informazioni relative all'istanza di iscrizione nell'elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.271 del 18/06/2025 e ss.mm.ii.;
- Documentazione relativa all'iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (RLAQ) unicamente per i casi di richiesta del relativo punteggio.

SRA30

Tabella 6 – Documentazione prevista per FASE 1 SRA30

Prog.	Documentazione	Sotto-azione interessata
1	Modello di dichiarazione accettazione incondizionata delle condizioni generali (Allegato A1);	1.5 – 2.6 – 4.5
2	Piano di Gestione dell’Allevamento completo degli allegati ivi richiesti (Allegato C1);	1.5
3	Contratto con laboratorio accreditato (Accredia) per l’esecuzione delle analisi;	1.5
4	Planimetria dei locali di stabulazione con indicazione puntuale dell’ubicazione dei dispositivi datalogger e relative distanze. (Da redigere attenendosi alle indicazioni dell’Allegato C2);	2.6
5	Copia contratto con impresa specializzata per l’esecuzione del servizio di calibratura/taratura e manutenzione dei dispositivi;	2.6
6	Piano di pascolamento previsionale (Allegato C3 nel caso di adesione alla Sotto-Azione 4.5);	4.5
7	Documentazione relativa all’iscrizione alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità (RLAQ) unicamente per i casi di richiesta del relativo punteggio;	1.5 – 2.6 – 4.5
8	Documentazione relativa alle produzioni certificate con il marchio collettivo comunitario “Prodotti di Qualità” (unicamente per i casi di richiesta del relativo punteggio);	1.5 – 2.6 – 4.5

Le operazioni previste, per entrambi gli interventi, sono riportate nei seguenti passi:

1. Qualificazione utenti e acquisizione deleghe.

I richiedenti e i loro tecnici e/o CAA incaricati devono procedere, preliminarmente a qualificarsi ed attivare il procedimento di delega sul portale <https://pma.regione.puglia.it>;

2. Implementazione dei dati sul sistema EIP ed invio telematico dell’istanza, completa della eventuale documentazione prevista a corredo.

Dopo aver acquisito la delega, i richiedenti e i loro tecnici e/o CAA incaricati devono procedere, per il tramite il Sistema EIP, raggiungibile dal portale <https://pma.regione.puglia.it>, attraverso il link “Bandi Attivi”, all’inserimento della documentazione obbligatoria prevista e alla compilazione della schermata relativa all’autovalutazione dei Criteri di Selezione ed eventuale documentazione associata;

3. Upload e Trasmissione Attestato di Invio e della Dichiarazione Sostitutiva di notorietà generati dal Sistema EIP.

Dopo aver concluso l’operazione n.2 si dovrà procedere all’Upload e alla Trasmissione dell’attestato di Invio e della Dichiarazione Sostitutiva di notorietà generati dal Sistema EIP.

La mancata o incompleta implementazione dell’EIP, completa delle tre operazioni summenzionate, entro e non oltre i termini che saranno definiti con specifico provvedimento amministrativo, determina l’irricevibilità dell’EIP e, per il soggetto (CUAA), l’inammissibilità agli aiuti, anche se dovesse risultare il rilascio di una DdA sul portale SIAN.

FASE 2: Compilazione e rilascio delle domande di aiuto sul portale SIAN nell'ambito della domanda unificata 2026, secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 12.

Si evidenzia che tutte le DdA rilasciate, associate a CUAА che non abbiano presentato un EIP ricevibile secondo quanto determinato nella precedente FASE 1 del presente paragrafo, saranno considerate **NON RICEVIBILI** e pertanto **NON AMMISSIBILI AGLI AIUTI**.

Si rappresenta inoltre che, in caso di soggetti il cui CUAА sia associato ad un EIP rilasciato secondo le modalità ed i termini stabiliti alla precedente FASE 1, ma senza il rilascio della DdA nel portale SIAN, secondo modalità e termini stabiliti al successivo paragrafo 12, il CUAА e l'EIP ad esso associato, saranno ritenuti **NON AMMISSIBILE AGLI AIUTI**.

FASE 3: Completamento della candidatura sul portale EIP post rilascio delle domande sul SIAN con le dichiarazioni predisposte.

La fase 3 sarà avviata successivamente alla chiusura della precedente FASE 2. A tale fase potranno aderire unicamente i soggetti (CUAА) che abbiano adempiuto alle precedenti FASE 1 e FASE 2, con le modalità e termini previsti dai provvedimenti amministrativi di riferimento. Nella FASE 3 è fatto obbligo ai soggetti richiedenti gli aiuti, di completare la loro candidatura, perfezionando l'EIP, caricando la documentazione prevista negli allegati specifici degli Interventi.

Qualora la DdA venga presentata da un soggetto differente rispetto al CUAА che ha eseguito la FASE 1 sul portale regionale, si procederà alla eventuale gestione della casistica del subentro anticipato. Tale fattispecie riguarda unicamente la casistica della cessione di superfici e/o UBA ed è condizionata alle procedure e tempistiche definite dall'OP Agea.

L'intera procedura di candidatura all'Avviso Pubblico è gestita con modalità dematerializzata attraverso il portale regionale <https://pma.regione.puglia.it> ed il portale SIAN dell'OP Agea.

L'eventuale acquisizione di ulteriore documentazione necessaria dovrà comunque avvenire tramite sistemi dematerializzati (PEC, o altri strumenti definiti dalla Regione).

Non saranno prese in considerazione le domande di aiuto presentate con modalità e termini differenti rispetto a quanto stabilito nel presente provvedimento.

12. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO

12.1. Costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale

Il richiedente, preliminarmente alla presentazione della DdA, è obbligato alla costituzione e/o all'aggiornamento del Fascicolo Aziendale sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA, come da Circolare AGEA.2025.73919 del 25.09.2025 e ss.mm.ii.

I dati, le informazioni e la documentazione di riferimento, contenuti nel Fascicolo Aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori al fine di riscontrare i requisiti di ammissibilità e i requisiti per l'attribuzione dei punteggi, attraverso le funzionalità gestite dal portale SIAN.

12.2. Posta elettronica certificata (PEC)

Tutte le comunicazioni, da parte della Regione Puglia e/o dell'OP AGEA, nonché da parte del richiedente/beneficiario verso la Regione Puglia e/o l'OP AGEA, **dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/Beneficiario**, inserita nel Fascicolo Aziendale, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

In ogni caso, le comunicazioni non andate a buon fine vengono rese disponibili, con valore di notifica all'interessato, al CAA mandatario.

La casella di posta elettronica certificata di AGEA è la seguente: protocollo@pec.agea.gov.it.

Le caselle di posta elettronica dei Responsabili e degli Uffici Regionali sono riportate in dettaglio nel successivo paragrafo 23.

12.3. Modalità per la presentazione delle domande di aiuto

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto/pagamento relative all'adesione agli Interventi deve avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

La data di decorrenza per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento, il termine di scadenza per il rilascio delle stesse e le relative modalità saranno fissati con provvedimenti successivi, nel rispetto di quanto stabilito dalle Istruzioni Operative emanate dall'OP AGEA per la campagna di riferimento.

La DdA presentata per l'adesione al presente Avviso Pubblico entro i termini previsti, è definita domanda iniziale, e in riferimento ad essa possono essere presentate ulteriori domande di modifica e/o di ritiro, secondo quanto previsto dalla Regolamentazione Comunitaria e dalle Istruzioni Operative emanate dall'OP AGEA per la campagna di riferimento, alle quali si rimanda.

Qualora le operazioni informatiche di compilazione, stampa e rilascio delle domande siano ostacolate da anomalie del sistema informatico, esse dovranno essere segnalate tempestivamente all'Helpdesk di Agea/SIAN, dando evidenza del dettaglio dell'anomalia. In tali casi le domande interessate, previa verifica dell'effettiva natura dell'anomalia e della responsabilità a carico del sistema informatico, e non dovute al soggetto candidato, potranno essere inserite nelle cosiddette *Liste di Perfezionamento*.

13. PROCEDURE DI GESTIONE DELLE DOMANDE

Le procedure di gestione delle DdA e DdP, nonché i controlli e le attività istruttorie, sono disciplinate dalla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, con propri atti amministrativi e dall'OP AGEA con le relative circolari in attuazione della regolamentazione comunitaria vigente.

13.1. Raccolta informatizzata delle DdA e comunicazioni di avvio del procedimento.

In considerazione della procedura dematerializzata del presente Avviso Pubblico, a conclusione delle fasi di rilascio delle DdA sul portale SIAN, sulla base dei dati resi disponibili dall'OP AGEA, degli EIP collegati alle singole DdA e dalla documentazione acquisita, vengono elaborate le previsioni degli importi

complessivamente richiesti dalle DdA rilasciate, al fine di accertare il fabbisogno rispetto alla dotazione finanziaria disponibile, e valutare conseguentemente la necessità di applicare i Criteri di Selezione.

Nel caso in cui le domande rilasciate per uno stesso intervento dovessero cumulare un fabbisogno, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata, non si procederà alla verifica dei punteggi né alla redazione di graduatoria.

In questa fase, potrà essere acquisita ulteriore eventuale documentazione probante per l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione specifici per singolo intervento.

Le informazioni di riferimento per consentire i controlli di ammissibilità della DdA e per l'attribuzione dei punteggi verranno acquisite per il tramite del portale <https://pma.regione.puglia.it>, secondo quanto illustrato al precedente paragrafo 11 (FASE1 – FASE2 – FASE3).

Con successivi provvedimenti potranno essere fornite ulteriori specifiche relative a termini e modalità di utilizzo del portale <https://pma.regione.puglia.it>, ai fini del presente Avviso pubblico.

La valutazione dei fabbisogni finanziari dei singoli Interventi e la necessità di redigere la graduatoria, terrà conto del Piano Finanziario vigente del CSR, degli importi richiesti complessivamente da tutti gli Interventi, nonché delle fisiologiche economie nel corso di attuazione dei medesimi Interventi, che vengono stimolate sulla base dell'esperienza delle precedenti Programmazioni.

A seguito del rilascio delle DdA e dell'acquisizione dei dati/documenti sul portale <https://pma.regione.puglia.it>, dovendo procedere agli adempimenti di rito ai sensi dell'art.8 della Legge n.241/1990, la Regione Puglia comunicherà l'avvio del procedimento con adeguate forme di pubblicità in considerazione della potenziale numerosità dei candidati.

In relazione al montante di aiuto richiesto per ciascun intervento si procederà alle seguenti valutazioni al fine di adottare i conseguenti atti amministrativi:

- a) Qualora la dotazione finanziaria risulti capiente rispetto al fabbisogno risultante dalle DdA rilasciate, per le quali risulta pervenuto un EIP, si procederà all'approvazione e pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di ammissibilità ad istruttoria senza l'applicazione dei criteri di selezione né formulazione di graduatoria.
- b) Qualora il fabbisogno finanziario risulti eccedente rispetto alla dotazione si valuterà l'applicazione della decurtazione del premio unitario nei limiti consentiti dal PSAPAC (massimo 50%), determinando due differenti casistiche:
 - b.1) Nei casi in cui la riduzione sia possibile entro il limite del 50% si procederà all'approvazione e pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di ammissibilità ad istruttoria senza l'applicazione dei criteri di selezione né formulazione di graduatoria. In tale provvedimento sarà indicato il livello di pagamento del premio unitario per le DdA candidate, con riserva di rideterminazione in aumento in esito al completamento dei controlli di ammissibilità.
 - b.2) Nei casi in cui la riduzione non sia possibile entro il limite del 50% (richieste maggiori al doppio della dotazione finanziaria) si procederà all'approvazione e pubblicazione della Determinazione Dirigenziale di ammissibilità ad istruttoria, con l'applicazione della riduzione massima consentita del premio unitario. Tale provvedimento sarà formulato come graduatoria di ammissibilità ad istruttoria, sulla base di quanto dichiarato in autovalutazione attraverso il portale regionale, e con applicazione e verifica dei criteri di selezione previsti.

Le Determinazioni Dirigenziali cui alle precedenti fattispecie b.1 e b.2 rappresentano i provvedimenti amministrativi con i quali i beneficiari vengono informati del livello di pagamento, come previsto al precedente paragrafo 4.1. Tali Determinazioni potranno, inoltre, indicare specifici adempimenti a carico dei soggetti candidati relativamente ai procedimenti amministrativi interessati.

Tali provvedimenti non rappresenteranno alcun impegno giuridicamente vincolante ai fini dell'assegnazione degli aiuti ai richiedenti, che resta condizionata al completamento di tutti i controlli di ammissibilità di cui al successivo par.13.2.

Le suddette Determinazioni Dirigenziali saranno pubblicate sul sito istituzionale del CSR Puglia 2023/2027 (<https://csr.regione.puglia.it>.) e sul BURP, e la pubblicazione avrà valore di notifica verso gli interessati.

13.2. Controlli di Ammissibilità

A seguito dell'approvazione dei suddetti provvedimenti, si procederà con i controlli di ammissibilità riguardanti la verifica:

1. della sussistenza dei requisiti del soggetto beneficiario, di cui al precedente par. 9;
2. delle condizioni di eleggibilità delle superfici agli Interventi di riferimento, compreso la conformità della durata dei titoli di conduzione;
3. delle condizioni di ammissibilità trasversali e di quelle previste dagli specifici Interventi;
4. dell'assenza di doppio finanziamento ossia richiesta di sostegno sulle medesime superfici di Interventi incompatibili (rif. Precedente paragrafo 5);
5. dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione qualora necessario.

Tali controlli comprendono, relativamente al periodo intercorso tra la data di rilascio della DdA e la data di esecuzione dei controlli di ammissibilità, la sussistenza degli impegni ed altri obblighi, specifici per l'intervento.

I controlli di ammissibilità verranno eseguiti con modalità informatizzata, per quanto verificabile tramite il S.I.G.C. SIAN e con le banche dati ad esso collegate.

Per le condizioni e i requisiti per i quali non è possibile eseguire verifiche di natura informatizzata si procederà con controlli puntuali di merito sulla base della documentazione probante prevista da ogni singolo intervento.

In questa fase, potrà essere acquisita eventuale documentazione probante le condizioni di ammissibilità e/o i requisiti per l'attribuzione dei punteggi, nonché ulteriore documentazione necessaria per l'iter amministrativo interessato.

Tale documentazione potrà essere acquisita, da parte degli uffici istruttori, attraverso il soggetto candidato all'Avviso Pubblico o attraverso interlocuzione con altri Enti o soggetti interessati dal procedimento in essere, con modalità esclusivamente dematerializzate, attraverso il portale SIAN e/o banche dati ad esso collegate.

Inoltre, la Regione Puglia, in relazione alle peculiarità dei singoli Interventi, potrà attivare specifiche funzionalità informatizzate sul portale regionale <https://pma.regione.puglia.it/> per l'accesso ed interscambio con banche dati regionali, utili ai fini dei controlli previsti, nonché per l'acquisizione di documentazione con modalità dematerializzata, necessaria al completamento delle procedure di candidatura al presente Avviso Pubblico.

I dettagli relativi alle funzionalità rese disponibili sul portale regionale <https://pma.regione.puglia.it/>, nonché alle implementazioni dematerializzate richieste ai candidati, sono specificati negli allegati relativi ai singoli Interventi, nonché nei successivi atti amministrativi.

L'attività istruttoria sarà gestita in osservanza dei principi e delle regole procedurali stabilite dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del R.R. 13/2015 "Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo" e ss.mm.ii.

A conclusione delle verifiche istruttorie saranno adottati i provvedimenti amministrativi specificati al successivo paragrafo 14.

13.3. Procedure inerenti al procedimento amministrativo

Si sintetizzano qui di seguito talune disposizioni procedurali relative agli iter amministrativi conseguenti alla presentazione delle domande.

Rettifica della DdA e Pagamento (DdA e DdP)

Eventuali domande di rettifica, a seguito di domande già rilasciate, possono essere compilate, stampate e rilasciate entro i termini regolamentari come disciplinato dalle Istruzioni Operative della campagna di riferimento, emanate dall'OP AGEA.

Preavviso di rigetto

Introdotta dall'art. 10 bis Legge n.241/90, il preavviso di rigetto costituisce l'atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima di adottare il provvedimento negativo, informa tempestivamente l'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, accordando allo stesso un termine di 10 giorni per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa.

Con il preavviso di rigetto si comunicano all'interessato e per iscritto, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata, così da consentire all'interessato di esprimere osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei ad indirizzare l'iter decisionale della P.A. verso un esito favorevole.

Il preavviso di rigetto è comunicato al soggetto interessato a mezzo PEC.

Nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte dell'interessato, i termini per concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle stesse e il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di procedere alla loro valutazione prima di emettere il provvedimento definitivo.

In caso di provvedimento di diniego si potrà procedere con Ricorso gerarchico o con Ricorso al TAR competente o al Capo dello Stato.

Soccorso istruttorio

La disciplina del soccorso istruttorio è regolata dall'art. 6, lett. b), della Legge n. 241/1990:

"Il responsabile del procedimento:

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali."

L'istituto del c.d. "soccorso istruttorio" non può operare in presenza di dichiarazioni non già semplicemente incomplete, ma del tutto omesse, in quanto in tal modo l'amministrazione, lungi dal supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di un'istanza che costituiva invece onere della parte presentare, quantomeno nelle sue linee essenziali.

In caso di irregolarità insanabili si procederà immediatamente all'esclusione del concorrente, previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990.

In tutti i casi gli esiti istruttori dell'eventuale rettifica delle domande, e del ricorso al soccorso istruttorio, sono determinati dallo svolgimento dei pertinenti controlli di ammissibilità.

14. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

A conclusione del procedimento istruttorio e sulla base dei relativi esiti, la Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura adotterà le Determinazioni Dirigenziali conseguenti riguardanti l'approvazione degli elenchi:

- delle DdA ammissibili, per le quali risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità;
- delle DdA non ammissibili, per le quali non risultano soddisfatte le condizioni di ammissibilità;
- delle DdA rinunciate.

Qualora l'ammissibilità alla fase di istruttoria sia avvenuta attraverso il provvedimento amministrativo di cui alla fattispecie b.1 del precedente paragrafo 13.1, la Determinazione Dirigenziale confermerà o rettificherà il livello di pagamento del premio unitario per le DdA risultanti ammissibili agli aiuti, confermando la mancata formulazione della graduatoria.

Qualora l'ammissibilità alla fase di istruttoria sia avvenuta attraverso il provvedimento amministrativo di cui alla fattispecie b.2 del precedente paragrafo 13.1, la Determinazione Dirigenziale sarà formulata come graduatoria di ammissibilità agli aiuti, con l'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri di selezione. Tale Determinazione confermerà il livello di pagamento del premio unitario per le DdA risultanti ammissibili agli aiuti.

Le suddette Determinazioni Dirigenziali saranno pubblicate sul sito istituzionale del CSR Puglia 2023/2027 (<https://csr.regione.puglia.it>) e sul BURP, e la pubblicazione avrà valore di notifica verso gli interessati.

15. EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Le singole DdA ammissibili e finanziabili, a conclusione del procedimento amministrativo di ammissibilità hanno valore di DdP per la prima annualità. Esse, tramite le apposite funzionalità del portale SIAN, vengono processate per la liquidazione degli aiuti.

Eventuali anomalie riguardanti le suddette DdP, saranno comunicate a mezzo PEC ai diretti interessati, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990.

16. GESTIONE DEGLI IMPEGNI

16.1. Modifica degli impegni

Ciascun beneficiario ammesso agli aiuti è tenuto al rispetto degli impegni ed obblighi correlati ai singoli Interventi come specificati negli allegati di riferimento per l'intero periodo di durata degli stessi (campagne 2026-2027-2028).

La quantità della superficie accertata, per gli Interventi a superficie, e il numero delle UBA accertate per gli allevamenti, nel primo anno d'impegno deve essere mantenuta per tutta la durata del periodo d'impegno, fatto salvo quanto di seguito specificato in riferimento alla modifica degli impegni:

a. Possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA) durante il periodo d'impegno

Mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA) ammessa nella domanda di aiuto, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie (o numero di capi/UBA) tra quella concessa nella domanda di aiuto e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. **Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.**

Se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d'impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. **In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.**

Analogamente non sono ammesse compensazioni reciproche del numero di capi/UBA in aumento o in diminuzione tra sotto-azioni distinte. La regola del mantenimento si applica per singola sotto-azione. Pertanto, nel caso in cui per la singola sotto-azione il numero di UBA viene ridotto per oltre il 20% la stessa decade.

In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti.

Ciò non avviene tuttavia se:

- le superfici (o i capi/UBA) ridotte sono oggetto di subentro dell'impegno da parte di altri soggetti, come disciplinato al successivo par. 16.2;
- le superfici (o i capi/UBA) sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda, o parte di essa, è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di Interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

b. Possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA) durante il periodo d'impegno

Nel caso degli Interventi pluriennali, la possibilità di aumentare o meno la superficie richiesta a premio (o il numero di capi/UBA) durante il periodo d'impegno, potrà essere stabilita, in funzione della dotazione finanziaria residua e del quadro normativo di riferimento. Tale possibilità dovrà eventualmente essere disciplinata negli atti amministrativi di attivazione dei bandi annuali di conferma impegno.

c. Misure a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi

Relativamente agli Interventi superficie (SRA25) gli impegni sono applicabili ad appezzamenti fissi.

16.2. Trasferimento degli impegni (Cambio Beneficiario)

Qualora nel corso del periodo di impegno riferito alla singola DdA, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde alle superfici/UBA trasferiti/e per il restante periodo, secondo i dettagli e le limitazioni di seguito specificate.

Fermo restando la possibilità di richiedere il subentro prima dell'emissione del provvedimento di ammissibilità delle DdA interessate, l'esito di tale subentro sarà condizionato all'istruttoria delle DdA di riferimento.

In ogni caso il soggetto rilevatorio/subentrante, ai fini dell'ammissibilità agli aiuti, deve garantire il rispetto dei requisiti di soggetto beneficiario, delle condizioni di ammissibilità, degli impegni ed altri obblighi previsti dal presente provvedimento.

Considerando che il PSP consente alle Regioni di definire specifiche modalità di attuazione per la numerosità delle casistiche di cambio beneficiario, ai fini del presente Avviso, si consente un solo subentro nel corso della singola annualità di impegno, ad eccezione delle cause di forza maggiore.

Il subentro nell'impegno in corso viene formalizzato con la DdP/Conferma Impegno, con la modalità di cambio beneficiario, che viene presentata secondo le specifiche funzionalità del portale SIAN e a seguito dei

provvedimenti amministrativi regionali che attivano la presentazione delle domande per l'annualità di riferimento.

Per gli Interventi con graduatoria di ammissibilità, qualora il subentro avvenga con variazione dei requisiti del beneficiario (CCIAA, IAP/CD, Adesione a cooperative/OP) la Regione procederà alla verifica degli stessi al fine di accertare il mantenimento della posizione utile in graduatoria. Il punteggio accertato non potrà ridursi al di sotto dell'ultima posizione ammessa al sostegno nella graduatoria di riferimento, pena la non ammissibilità della domanda di cambio del beneficiario.

In termini generali si specifica che qualora la cessione riguardi:

- l'intera superficie aziendale, oggetto di impegno, la DdP/Conferma Impegno seguirà la modalità di cambio beneficiario totale, con la dichiarazione delle superfici assoggettate agli impegni, e richieste a premio, riferite all'intera azienda oggetto di cessione;
- solo una parte della superficie aziendale, oggetto di impegno, la DdP/Conferma Impegno seguirà la modalità di cambio beneficiario parziale, con la dichiarazione delle superfici assoggettate agli impegni, e richieste a premio, riferite alla parte di azienda oggetto di cessione;
- più di un soggetto cessionario (beneficiario al quale l'azienda viene ceduta), ciascun cessionario dovrà presentare la DdP/Conferma Impegno, con la modalità di cambio beneficiario parziale, riferita alle superfici assoggettate agli impegni, e richieste a premio, provenienti dalla parte di azienda oggetto di cessione;
- un soggetto cessionario che abbia in corso impegni derivanti da una DdA a proprio nome, conseguentemente al subentro in altra azienda, dovrà presentare una domanda di conferma impegno per le superfici oggetto di impegno per la DdA a proprio nome, e, in aggiunta, una DdP/Conferma Impegno, con la modalità di cambio beneficiario, riferita alle superfici rilevate da altro beneficiario.

16.3. Casistica di forza maggiore e di circostanze eccezionali

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, la «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizootia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al paragrafo 1 alla lettera a), del succitato articolo 3 Reg. (UE) 2021/2116, colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa, devono presentare specifica comunicazione, nonché la relativa documentazione di valore probante a giudizio dell'autorità competente, all'Organismo pagatore competente per la domanda di aiuto, secondo le modalità dallo stesso definite, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il termine di presentazione della domanda relativa alla campagna successiva a quella in cui si è verificata la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

L'art. 59, comma 5, del Reg. (UE) 2021/2116 "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione" stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri assicurano in particolare che:

- non siano applicate sanzioni se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali;
- se l'inosservanza delle condizioni di concessione dell'aiuto è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

17. DOMANDE DI CONFERMA/PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE

Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti dovrà presentare la DdP/Conferma impegni delle annualità successive per ogni intervento di pertinenza.

I termini e le modalità procedurali, per la presentazione delle successive DdP/Conferma saranno stabiliti con appositi provvedimenti della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente da pubblicarsi sul B.U.R.P., oltre che con le specifiche circolari di campagna emesse dall'OP AGEA.

La mancata presentazione della DdP/Conferma impegni entro i termini e con le modalità previste, determina l'esclusione dal premio per l'annualità di riferimento.

La mancata presentazione della DdP/Conferma impegni determina altresì che, in tutti i casi, le aziende saranno oggetto di specifici controlli, finalizzati alla verifica da parte della Regione Puglia della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi all'applicazione degli impegni: la domanda di aiuto manterrà validità ai fini della presentazione e concessione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno;
- in caso di accertamento del mancato rispetto della continuità di impegno: l'applicazione di sanzioni/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per gli impegni pluriennali, è prevista la compilazione, da parte del beneficiario che non intende presentare domanda di pagamento, di una dichiarazione di mantenimento dell'impegno sebbene in assenza di domanda di pagamento.

In caso di mancata presentazione delle DdP/Conferma impegni oltre un'annualità nell'arco del periodo di impegno, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dalla disciplina di riferimento.

18. CONTROLLI, SANZIONI E REVOCHE DEGLI AIUTI

Tutte le DdP/Conferma Impegni sono sottoposte alle verifiche disciplinate dalla regolamentazione comunitaria, comprendenti controlli amministrativi e controlli in loco, per accertare il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti in seguito alla concessione dell'aiuto.

I controlli amministrativi e in loco sono eseguiti secondo le disposizioni regolamentari e nazionali, e secondo le procedure definite con l'Organismo Pagatore AGEA, d'intesa con la Regione Puglia.

Qualora nel corso dei suddetti controlli venissero riscontrate inadempienze o violazioni delle disposizioni connesse alla concessione dell'aiuto si applicano, per ogni infrazione, le sanzioni amministrative previste dalla disciplina di riferimento.

Le sanzioni amministrative sono definite con criteri di proporzionalità in relazione alle inadempienze classificate. Esse possono riguardare riduzioni dell'entità dei pagamenti, esclusione del pagamento e revoca dell'aiuto.

Ulteriori dettagli e disposizioni in merito ai controlli delle DdP e alle eventuali sanzioni potranno essere specificati all'interno dei successivi provvedimenti regionali e nazionali anche in relazione all'evoluzione normativa comunitaria.

Nel corso del periodo di impegno, in aggiunta ai controlli regolamentari (*amministrativi e in loco*), la Regione Puglia si riserva la possibilità di eseguire dei controlli a campione, comprendenti eventuali *visite in situ* presso le aziende beneficiarie, per assicurare l'efficacia delle procedure amministrative e la corretta applicazione delle disposizioni vigenti. In tali casi, le eventuali violazioni degli impegni riscontrate saranno sanzionate secondo la disciplina di riferimento.

19. PROCEDURE DI RECUPERO DELLE SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE

La revoca totale o parziale della domanda di aiuto determina la decadenza dalla concessione e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite, la cui entità è determinata secondo le disposizioni applicative nazionali e regionali.

Sarà in ogni caso applicata l'art. 10 bis Legge n.241/90, attraverso il **preavviso di rigetto**, inviato a mezzo PEC, che costituisce l'atto con il quale, nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento, prima di adottare il provvedimento negativo, informa tempestivamente l'interessato dei motivi che determinano il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni e le sanzioni previste nel caso di specie, accordando allo stesso un termine di 10 giorni per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa.

Nei casi in cui dovessero pervenire controdeduzioni da parte dell'interessato, i termini per concludere il procedimento inizieranno a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle stesse e il Responsabile del Procedimento ha l'obbligo di procedere alla loro valutazione prima di emettere il provvedimento definitivo.

In caso di provvedimento di diniego il Responsabile del Procedimento invierà all'interessato **Comunicazione di esclusione, archiviazione e avvio procedura recupero debiti (PRD)**. L'interessato, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990 e ss.mm.ii., contro tale provvedimento potrà presentare ricorso, con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge, dinanzi all'Autorità Amministrativa e/o Giudiziaria competente.

20. RICORSI E RIESAMI

Per "reclamo" deve intendersi qualsiasi comunicazione/istanza da parte di beneficiari o cittadini presentata all'Autorità di Gestione del Programma soggetto erogatore del servizio per comunicare che qualcosa non è coerente con le sue aspettative.

Eventuali istanze di riesame, devono essere presentate dal Beneficiario direttamente all'ufficio che ha curato l'istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove pertinente.

Avverso ogni provvedimento emesso dalla Regione Puglia, nel corso del procedimento amministrativo, sarà possibile presentare, nei termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.

Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47 – 70121 Bari - PEC: sezione.attuazionepsr@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori.

Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell'atto avverso il quale si ricorre è avvenuta tramite questo strumento di comunicazione.

Il ricorso, sottoscritto dal beneficiario, dovrà essere munito di marca da bollo (nel caso di trasmissione telematica, al ricorso dovrà essere allegata dichiarazione ex art. 46 e segg. del D.P.R. n. 445/2000 di assolvimento dell'imposta di bollo).

Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all'Autorità Giudiziaria competente nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico. La scelta dell'Autorità Giudiziaria competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo all'oggetto del contendere.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) è possibile presentare ricorso giurisdizionale, all'Autorità Giudiziaria competente, nel rispetto delle procedure e dei tempi stabiliti nell'ordinamento giuridico.

21. CASISTICA DEGLI ERRORI PALESI

Le DdA e DdP possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dalla autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo, sulla base dell'esame della documentazione a disposizione dell'istruttore.

Le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. Si considera "errore palese" quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie. Tuttavia, le casistiche di errori palesi, anche se non espressamente codificate dalla normativa comunitaria, NON comprendono le seguenti fattispecie:

- mancata dichiarazione in domanda di superfici condotte;
- dichiarazione di superfici che non sono più legittimamente condotte dal dichiarante;
- errata dichiarazione di requisiti che determinano l'ammissibilità ad un aiuto;
- dichiarazione di superfici nelle more di definire gli esiti di accertamenti riferiti ad annualità precedenti conclusi con esito sfavorevole al dichiarante.

Per le aziende estratte a campione per il controllo in loco, le modifiche possono essere valutate ed eventualmente autorizzate solo dopo il completamento delle attività di controllo e in ogni caso non sono accettati errori palesi che rendano incompleti o incoerenti i risultati dell'accertamento svolto in fase di controllo in loco.

Inoltre, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, al momento della presentazione della DdA/DdP non sono considerabili errori palesi:

- CUAA: errata o mancata indicazione;
- Partita IVA: errata o mancata indicazione;
- Interventi componenti l'operazione: errata o mancata indicazione;
- Punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.

Per "errata indicazione" si intende l'errata scelta dell'intervento o dell'importo della spesa indicato per difetto dal soggetto richiedente nella domanda, o del criterio di selezione o l'indicazione per difetto del punteggio.

22. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si rimanda al testo vigente del PSP 2023-2027, alle disposizioni dettate dai Regg. (UE) n. 2115/2021, 2116/2021, 1172/2022 e n. 1173/2022, e comunque ad ogni altra normativa regionale, nazionale e comunitaria applicabile in materia, nonché a quelle previste nelle disposizioni attuative emanate dall'AdG Puglia e dall'Organismo Pagatore Agea.

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i beneficiari degli Interventi previsti dal presente Avviso Pubblico, per tutta la durata degli impegni, sono inoltre tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- ✓ Osservare quanto previsto dall'art. 62 del Reg. UE n. 2116/2021 - Clausola di elusione: *"Fatte salve disposizioni specifiche del diritto dell'Unione, gli Stati membri adottano misure effettive e proporzionate per evitare l'elusione delle disposizioni del diritto dell'Unione e provvedono, in particolare, a che i benefici previsti dalla legislazione agricola non siano concessi a persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione."*

Tale obbligo comprende, inoltre, l'eventualità di false dichiarazioni che possano compromettere i requisiti di ammissibilità e/o gli impegni. La violazione di questo obbligo determina l'inammissibilità al sostegno e la revoca degli aiuti, con l'eventuale recupero degli importi già erogati.

- ✓ Collaborare con le competenti autorità per l'espletamento delle attività di istruttoria, controllo e monitoraggio delle DdA e DdP.

Tale obbligo è finalizzato ad assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi, nei casi in cui sia necessaria la collaborazione dei beneficiari per la verifica dei requisiti di ammissibilità e/o degli impegni, e la presentazione di documentazione probante, nonché per il monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti stessi.

- ✓ Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità previste dal bando.

Anche tale obbligo è finalizzato ad assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi che devono essere adeguati alle eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità.

- ✓ Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di regolarità contributiva e l'applicazione del CCLL e CIPL di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008. Inoltre, devono rispettare quanto stabilito dalla L. R. n. 28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal R. R. attuativo n. 31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'articolo 2).

In riferimento agli obblighi di regolarità dei lavoratori all'interno delle aziende beneficiarie e delle loro idonee condizioni di salute e sicurezza si richiama quanto previsto in materia di *Condizionalità Sociale* e già illustrato al precedente paragrafo 2 lettera c).

In riferimento alla regolarità contributiva, si richiama quanto previsto dall'art. 4 bis della Legge 6 aprile 2007, relativamente alla possibilità di compensazione dei debiti previdenziali INPS con gli aiuti comunitari, in quanto *"in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'Agea in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto Previdenziale"*.

I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un Fascicolo Aziendale vengono registrati nella banca dati debitori di Agea. In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

- ✓ Garantire il rispetto del divieto di Pantouflage come da Allegato A2.

23. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito istituzionale del CSR Puglia 2023/2027 (<https://csr.regione.puglia.it>).

Per informazioni tecniche specifiche per i singoli Interventi:

Tabella 7 contatti dei referenti regionali

INTERVENTO	FUNZIONARIO	e-mail e PEC	Telefono
SRA25	Dott. Vito Nicola Mancino	vn.mancino@regione.puglia.it sra25.csr.regione@pec.rupar.puglia.it	080/5405064
SRA30	Dott. Giovanni Galasso	g.galasso@regione.puglia.it sra30.csr.regione@pec.rupar.puglia.it	080/5405053

Per le comunicazioni con i Servizi Territoriali Agricoltura (S.T.A.) Provinciali, i contatti sono i seguenti:

Tabella 8 contatti dei Servizi Territoriali Agricoltura

S.T.A.	REFERENTE	e-mail e PEC	Telefono
BARI	E.Q. Dott. Rocco Perniola	r.perniola@regione.puglia.it PEC: biologico.upa.ba@pec.rupar.puglia.it	080/5405293
BRINDISI	E.Q. Dott.ssa Eliana Greco	e.greco@regione.puglia.it PEC: agrobio.br.regione@pec.rupar.puglia.it	0831/544405
FOGGIA	E.Q. Dott.ssa Francesca Ruocco	f.ruocco@regione.puglia.it PEC: agroambiente.stfoggia@pec.rupar.puglia.it	0881/706538
LECCE	E.Q. Dott. Cosimo Manco	c.manco@regione.puglia.it PEC: agroambiente.stlecce.regione@pec.rupar.puglia.it	0832/373799
TARANTO	E.Q. Dott.ssa Laura Presicci	l.presicci@regione.puglia.it PEC: sviluppoagricolo.upa.ta@pec.rupar.puglia.it	099/7307575

Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN:

Ing. Benedetto PALELLA: Tel 080/5406860; e-mail: b.palella@regione.puglia.it

24. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente e in particolare del regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, denominato 'Regolamento Generale sulla protezione dei dati' (GDPR), in vigore dal 25 maggio 2018, nonché dal Decreto Legislativo n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al succitato Regolamento (UE) 2016/679.

25.PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa Comunitaria

- *Direttiva (CEE) 91/676/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole.*
- *Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.*
- *Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.*
- *Regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 05 giugno 2019 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.*
- *Regolamento (UE) n.2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che reca norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.*
- *Regolamento (UE) 2021/2116 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 e s.m.i. sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013, e in particolare il Titolo IV, Capo IV.*
- *Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i., che modifica i Regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione.*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo 2023-2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.*

- *Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.*
- *Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del Reg. (UE) 2021/2115.*
- *Regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.*
- *Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.*
- *Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione, del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023.*
- *Regolamento delegato (UE) 2023/57 della Commissione, del 31 ottobre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/127 che, a sua volta, integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio.*
- *Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 finale del 2 dicembre 2022, modificato da ultimo con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 finale del 23.10.2023.*

Normativa Nazionale

- *Decreto Legislativo del 14 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".*
- *Legge del 1 dicembre 2015, n. 194 recante le "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentari" che istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.*
- *Decreto interministeriale del 25 febbraio del 2016, n. 5046 che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.*
- *Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2017, n. 33671 che approva le "Linee guida per lo sviluppo dell'Agricoltura di Precisione in Italia".*
- *Decreto Ministeriale del 23 agosto 2022, n. 362512 recante attuazione del Reg. (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023.*
- *Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2022, n. 660087 recante Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti.*

- *Decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116" che definisce le norme relative all'applicazione in ambito nazionale, a partire dal 1° gennaio 2023, della condizionalità sociale, prevista all'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/2115 e contenuta nel Piano Strategico Nazionale della PAC.*
- *Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 09 marzo 2023, n. prot. 147385 che reca la disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115".*
- *Decreto Ministeriale del 17 marzo 2023, n. 42 Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.*
- *Decreto Ministeriale del 04 agosto 2023, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità.*
- *Decreto AdG del PSP del 06 ottobre 2023, n. 0550630 Approvazione linee guida per l'individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo.*

Normativa Regionale

- *CSR 2023-2027 della Regione Puglia, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1788 del 05.12.2022, successivamente aggiornata con DGR n. 1680 del 29/11/2024 ed attualmente vigente con la DGR 14 luglio 2025, n. 979 di Presa d'atto della decisione C(2025) 3805 del 18/06/2025 di modifica al Piano Strategico della Politica Agricola Comune (PSP 23/27) ed approvazione delle modifiche al Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia approvato con DGR n. 1788 del 5 dicembre 2022.*
- *Delibera della Giunta regionale n. 1179 del 08/08/2023, pubblicata sul BURP n. 78 del 24/08/2023, avente per oggetto: "Attuazione del D.M. 9 marzo 2023, n. 0147385 - Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115".*
- *Determinazione Dirigenziale Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari 18 giugno 2025, n. 271 Riconoscimento e iscrizione delle superfici vitate regionali nell' "Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia". Legge n.238/2016 art.7(3). Decreto interministeriale n.6899 del 30 giugno 2020 e D.G.R.n.166 del 20/02/2025. Disposizioni attuative. e ss.mm.ii.*

Provvedimenti Agea

- *Circolare AGEA.2025.73919 del 25.09.25 Disciplina relativa al fascicolo aziendale.*
- *Circolari di campagna.*

26. PRINCIPALI DEFINIZIONI

- **Agricoltore:** una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale individuata ai sensi del paragrafo 4.1.1 del Piano PSP.
- **Agricoltore in attività:** soggetti come definiti dal paragrafo 4.1.4 del testo vigente del PSP, che, al momento della domanda di aiuto siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) agricoltori che nell'anno precedente a quello di domanda abbiano ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.
 - b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva" o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
 - c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
 - d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
- **Ammissibilità:** condizione determinata dall'ESITO POSITIVO dei controlli di ammissibilità, essa rappresenta il presupposto per il pagamento degli aiuti richiesti in DdA/DdP. In tal caso la DdA/DdP è ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con il pagamento dell'importo ammissibile.
- **Anno dell'accertamento:** l'anno civile nel corso del quale è stato effettuato il controllo amministrativo o il controllo in loco.
- **Attività agricola, comprende le seguenti attività:**
 - la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ai sensi del paragrafo 4.1.1.1 del PSP, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura, per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
 - il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica culturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti ai sensi del paragrafo 4.1.1.2 del PSP.
- **AdGN:** Autorità di Gestione Nazionale per il Piano Strategico della PAC è rappresentata dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; è l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi di carattere nazionale del Piano strategico, finanziati dal Fondo FEAGA e cofinanziati attraverso il Fondo FEASR (articolo 123.1 del Reg. (UE) 2021/2115).
- **AdGR:** Autorità di Gestione Regionale è l'organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi previsti dal CSR.
- **Appezamenti fissi:** la superficie oggetto d'impegno (SOI), intesa sia dal punto di vista catastale che grafico, non può essere variata nelle successive DdP/conferma. Non sono ammesse compensazioni delle superfici durante il periodo d'impegno.
- **Appezamenti variabili:** la superficie oggetto d'impegno (SOI), intesa sia dal punto di vista catastale che grafico, può essere variata nelle successive DdP/conferma.
- **Azienda:** tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.

- **Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN):** istituita dal Ministero della Salute e gestita dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise; le informazioni registrate in BDN hanno valore ufficiale e garantiscono trasparenza e visibilità al patrimonio zootecnico nazionale; accessibile dal Portale internet www.vetinfo.sanita.it.
- **Beneficiario** in relazione a tutti i tipi di intervento per lo sviluppo rurale di cui all'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2115, si intende: a) un organismo di diritto pubblico o privato, un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, una persona fisica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
- **Buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA)** insieme di norme atte a tenere maggiormente in conto le sfide ambientali e climatiche e della nuova architettura ambientale della PAC, innalzando così il livello di ambizione ambientale e climatica, come stabilito dalla Commissione nella comunicazione «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura» e nel QFP per gli anni dal 2021 al 2027, istituito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio.
- **Centro di Assistenza Agricola (CAA):** soggetti privati, delegati da AGEA, orientati alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi delle aziende agricole e alla consulenza per la gestione e lo sviluppo delle attività agricole. I CAA sono stati istituiti in conformità al D.M. 27 marzo 2001 e riformati dal successivo D.M. 27 marzo 2008 "Riforma dei Centri autorizzati di assistenza agricola".
- **Cessione:** qualsiasi tipo di operazione mediante la quale la superficie agricola o l'azienda, o parte di essa, cessa di essere a disposizione del cedente.
- **ClassyFarm:** il sistema informativo del Ministero della Salute, integrato nel Portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio.
- **Condizionalità in agricoltura:** Gli agricoltori devono rispettare una serie di norme di base per ottenere il sostegno dell'UE al reddito. L'interazione tra il rispetto delle norme e il sostegno fornito agli agricoltori prende il nome di condizionalità. Tra le norme che gli agricoltori dovrebbero rispettare figurano:
 - criteri di gestione obbligatori, si applicano a tutti gli agricoltori, che ricevano o meno sostegno nel quadro della politica agricola comune (PAC);
 - buone condizioni agronomiche e ambientali, si applicano solo agli agricoltori che ricevono sostegno nel quadro della PAC.

Gli agricoltori che violano il diritto dell'UE in materia di ambiente, salute pubblica e degli animali, benessere degli animali o gestione dei terreni si vedranno ridurre il sostegno dell'UE e potrebbero incorrere in altre sanzioni.

- **Consistenza territoriale del Fascicolo:** l'insieme delle superfici, degli identificativi catastali e degli annessi titoli di conduzione, nonché degli immobili, ove esistenti, comprensiva dei dati aerofotogrammetrici, cartografici e del telerilevamento in possesso dell'amministrazione (DPR 503/99 art.3, co 1, lettera f), nonché di altre caratteristiche del territorio quali: fascia altimetrica, avvicendamento, irrigabilità, ecc.

Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali e al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa (DPR 503/99, art. 10 comma 5).

- **Colture permanenti:** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali.
- **Criterio di Gestione Obbligatorio (CGO):** ciascun regolamento o direttiva compresi nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e nell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023.
- **CSR:** Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.
- **CUAA (Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole):** è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **Decadenza:** indica la perdita dei benefici precedentemente concessi per effetto di violazioni del quadro degli impegni o a seguito di rinuncia da parte del beneficiario; essa è formalizzata attraverso specifici provvedimenti amministrativi.
- **Detentore degli animali:** persona fisica o giuridica responsabile anche temporaneamente degli animali che, qualora non coincida con il proprietario, è formalmente individuato in BDN dal proprietario degli animali

tramite il relativo codice allevamento; al detentore degli animali spettano tutti gli oneri amministrativi per il rispetto della normativa veterinaria di riferimento, nonché la responsabilità sanitaria, civile e penale degli animali detenuti.

- **Domanda geospaziale:** modulo di domanda elettronico che include un'applicazione delle tecnologie dell'informazione basata su un sistema d'informazione geografica (GIS) che consente ai beneficiari di dichiarare, secondo il metodo geospaziale, le parcelle agricole dell'azienda definite all'articolo 3, punto 2), del Reg. (UE) 2021/2115 e le superfici non agricole per le quali si chiede il pagamento.
- **Domanda di aiuto (DdA):** una domanda di aiuto nell'ambito di un intervento ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per un qualsiasi intervento gestito dal sistema integrato o, se pertinente, una domanda di aiuto o una richiesta di pagamento.
- **Domanda di pagamento:** la domanda di un beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto richiesto nell'ambito di un intervento dello sviluppo rurale da parte delle autorità nazionali o regionali.
- **Erba o altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.
- **Esclusione:** riduzione totale del pagamento, dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, nel corso dell'anno civile dell'accertamento e per la coltura, il gruppo di colture, la tipologia di operazione o parcella di riferimento a cui si riferiscono gli impegni violati; la violazione di impegni pluriennali determina la riduzione anche degli importi degli anni precedenti, ove dimostrato che la stessa violazione sia avvenuta anche in tali anni.
- **Esercizio finanziario:** l'esercizio finanziario agricolo ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2021/2116.
- **Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo:** il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 c. 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs 173/98, art. 14 c. 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l'insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico. Ai sensi dell'art.3 Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015: Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. L'insieme dei documenti ed informazioni essenziali, comuni ai diversi procedimenti amministrativi e che costituiscono il fascicolo aziendale, si configura come "documento informatico" ai sensi dell'articolo 20, del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le operazioni di costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale comprendono l'identificazione del soggetto beneficiario, natura e forma giuridica come risultante dall'Anagrafe Tributaria, della composizione territoriale aziendale, l'identificazione dei titoli di conduzione, la predisposizione di un Piano Culturale Grafico con il quale vengono identificate le porzioni aziendali in base al loro uso del suolo rilevabile tramite il S.I.G.C.

- **Giovane Imprenditore, giovane agricoltore:** tale requisito nell'ambito degli interventi SRA è corrispondente alle definizioni riportate al paragrafo 4.1.5 del testo vigente del PSP con età massima di 41 anni non compiuti. Trattasi del requisito di riferimento per beneficiario del sostegno aggiuntivo per i giovani agricoltori (CIS-YF) nell'ambito dei pagamenti diretti, come definito dalla circolare AGEA prot. N. 0035149 del 12.05.2023.
- **Inosservanza:** il mancato rispetto dei requisiti di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 o delle norme per il mantenimento delle terre in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all'articolo 13 dello stesso regolamento.
- **Intervento:** uno strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel piano strategico della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal regolamento (UE) 2021/2115.
- **Istruttoria automatizzata:** al fine di pervenire ad una semplificazione ed automatizzazione della procedura amministrativa d'istruttoria delle domande di pagamento e permettere una maggiore efficienza nei tempi di erogazione dei premi, è definita una procedura di istruttoria automatizzata, che si applica alle domande

affendenti agli interventi a superficie. Il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascun intervento del CSR.

- **Marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all'articolo 3, lettera a) e dell'art. 4 del reg. (CE) 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3 dell'allegato del reg. (CE) n. 21/2004, rispettivamente. Norme di cui al reg. delegato (UE) 2021/841 della Commissione che modifica il reg. (UE) 640/2014 per quanto riguarda le inadempienze in relazione al sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie bovina, ovina e caprina.
- **Non ammissibilità:** condizione determinata dall'ESITO NEGATIVO dei controlli di ammissibilità, essa rappresenta il presupposto per il mancato pagamento degli aiuti richiesti in DdA/DdP. In tal caso la DdA non è ammissibile agli aiuti ed il procedimento si conclude con la comunicazione al titolare della domanda. In caso di DdP la non ammissibilità può determinare la revoca degli aiuti, con eventuale recupero in relazione alla disciplina sanzionatoria vigente.
- **Norma:** requisito stabilito relativamente a ciascuna Buona Condizione Agronomica ed Ambientale (BCAA) sulla base dell'articolo 13 e dell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'Allegato 1 del Decreto n. prot. 147385 del 09/03/2023.
- **Obbligo:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul beneficiario dell'aiuto richiesto.
- **Organismo pagatore (di seguito OP):** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, ed in tale fattispecie AGEA.
- **Parcella di riferimento:** una superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116.
- **Periodo di impegno:** periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell'ambito dell'ACA di adesione.
- **Posta Elettronica Certificata (PEC):** Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005 che prevede, a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti attraverso strumenti informatici.

La PEC è diventata un obbligo per tutte le imprese dopo la conversione del Decreto-legge 179/2012 nella Legge 221/2012 che si affianca alle indicazioni contenute nella Legge 2/2009. 24.

È opportuno sottolineare l'obbligatorietà dell'indicazione dell'indirizzo PEC dell'agricoltore nel proprio fascicolo aziendale, che deve essere sempre attivo ed aggiornato.

La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.

La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di legge.

La PEC deve essere utilizzata nei seguenti casi:

- richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni;
- inviare istanze o trasmettere documentazione alle pubbliche amministrazioni;
- ricevere documenti, informazioni e comunicazioni dalle pubbliche amministrazioni.

Di seguito si riportano le categorie soggette all'obbligatorietà della PEC:

- Professionisti;
- Società: tutte le società devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Ditte Individuali: tutte le ditte individuali devono aver dichiarato la casella PEC al Registro Imprese;
- Pubbliche Amministrazioni.

L'agricoltore che non rientra nelle categorie suddette e che non indica un indirizzo di posta elettronica certificata nel proprio fascicolo aziendale sarà tenuto a prendere visione delle comunicazioni a lui indirizzate tramite consultazione del SIAN, secondo le modalità sotto descritte:

- i beneficiari in possesso del requisito di "utente qualificato" del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati (le modalità di accesso per gli utenti qualificati sono disponibili sul sito AGEA www.agea.gov.it);
- i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, ai sensi dell'art.15 del D.M. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 27 marzo 2001 e art.14 D.M. Ministero della Salute del 14

gennaio 2001, possono consultare presso il CAA mandatario il proprio fascicolo aziendale, nonché i procedimenti ad esso collegati attraverso le informazioni disponibili sul portale SIAN

Tutte le comunicazioni **dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC del richiedente/Beneficiario**, inserita nel fascicolo aziendale.

- **Prato permanente e pascolo permanente** (congiuntamente denominati «prato permanente»): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.
- **Premio** contributo finanziario attribuito a titolo di ricompensa in seguito agli impegni assunti ed associati allo specifico intervento.
- **Plua (Planned Unit Amounts)**: Importo Unitario dei premi definiti all'interno del PSP in relazione ai singoli interventi e agli impegni specifici connessi all'unità di superficie (ettari) o Unità di Bovino Adulto (UBA).
- **PSP**: Piano Strategico della PAC. Approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2022) 8645 del 02.12.2022.
- **Quaderno di campagna** Il quaderno costituito dal registro dei trattamenti a norma dell'art. 16 del D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150, dal registro delle concimazioni e dalle operazioni colturali.
- **Registro aziendale delle operazioni colturali**: insieme delle registrazioni e/o documenti, in formato cartaceo e/o informatizzato tenuto dall'operatore primario, che permetta di fornire evidenza oggettiva, in sede di controlli, delle operazioni colturali, trattamenti, concimazioni eseguite sugli appezzamenti aziendali. Il registro dei trattamenti di cui al Dpr 290/01 e ss.mm. è parte integrante del Registro aziendale delle operazioni colturali.
- **Responsabile del pascolo**: persona fisica o giuridica, individuata con il relativo codice pascolo in BDN, funzionale unicamente ai fini sanitari per la localizzazione dei capi sul prato permanente.
- **Revoca**: il recupero, totale o parziale, dell'aiuto erogato, in qualsiasi forma (anticipo, saldo o pagamento annuale), a seguito della NON AMMISSIBILITA' della domanda.
- **Richiedente** una persona fisica o un'entità, dotata o meno di personalità giuridica, che ha presentato domanda di aiuto.
- **Sanzione amministrativa**: una riduzione dell'importo dell'aiuto, che può estendersi all'intero ammontare, comportando l'esclusione dell'intero importo della domanda.
- **SAU**: Superficie Agricola Utilizzata, s'intende l'insieme delle superfici aziendali destinate all'utilizzo agricolo. Essa comprende quindi le superfici investite a seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, vivai, castagneti da frutto e coltivazioni sotto serra e serra-tunnel. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei ed appositi edifici, e boschi.
- **OS**: Obiettivo Specifico del PSP. Ogni intervento soddisfa uno o più obiettivi specifici allo scopo di soddisfare le esigenze affrontate nel piano strategico della PAC.
- **S.O.I.**: Superficie Oggetto di Impegno, s'intendono le superfici aziendali, distinte per le singole categorie colturali a premio, oggetto di impegno ed ammesse agli aiuti.
- **Seminativo**: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali.
- **Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)**: è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme 13 Documento pubblico dell'Unione europea e nazionali; esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali, acquisite con cadenza triennale (1/3 del territorio per ciascun anno), provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che

consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

- **Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN):** è il sistema informativo nazionale unico per la gestione dei servizi essenziali di natura trasversale attinenti al fascicolo aziendale, al sistema informativo geografico (GIS), al registro nazionale titoli, al registro nazionale debiti e al sistema integrato di gestione e controllo (SIGC); è interconnesso con altre banche dati di rilevanza nazionale che sono sotto la responsabilità di altri soggetti.
- **Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC)** di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2116.
- **Sistema di identificazione e di registrazione degli animali:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (3), rispettivamente.
- **Sistema di monitoraggio delle superfici:** procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione delle attività e pratiche agricole sulle superfici agricole tramite i dati dei satelliti Sentinel di Copernicus o altri dati di valore almeno equivalente.
- **Superficie agricola:** include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a seminativo, colture permanenti e prato permanente.
- **Spesa pubblica:** qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione messo a disposizione del FEAGA e del FEASR, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico.
- **SRA:** sigla identificativa degli interventi definiti dall'articolo 69 comma a) del Reg. UE 2021/2115 consistenti in pagamenti o sostegno per "Impegni in materia di clima e altri impegni in materia di gestione".
- **Superficie determinata:** la superficie degli appezzamenti o delle parcelle identificata tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito delle misure di sostegno per superficie.
- **Terreno a riposo:** si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi.
- **Unità di bestiame adulto (UBA):** unità risultanti dalla conversione dei capi delle singole categorie animali sulla base dei coefficienti di conversione indicati al par. 4.7.3-5) Interventi a superficie o a capo - aspetti trasversali del PSP 2023/2027.

Si riporta la tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA:

CATEGORIA DI ANIMALI	INDICE DI CONVERSIONE IN UBA
Bovidi di oltre due anni di età	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni di età	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 giorni	0,3
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età	0,15

- **VeCI:** sistema informativo della Verificabilità e Controllabilità degli Interventi.

27. ALLEGATI**Allegato A1 - DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE INTEGRALE DELLE CONDIZIONI E DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'AVVISO**

Regione Puglia
Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023-2027
Bando Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative agli Interventi
SRA 25 e SRA30 - Anno 2026

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Il sottoscritto _____ Codice Fiscale _____
in qualità di ☐ legale rappresentante ☐ procuratore speciale ☐ titolare
dell'impresa _____
con sede legale in via _____ numero civico _____
comune _____ CAP _____
Partita IVA _____ C.F. _____ PEC _____

Candidato all'Avviso Pubblico SRA anno 2026 per il seguente Intervento:

☐ _____
(indicare l'intervento interessato)

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni, di aver preso visione, di aver compreso e di accettare tutte le condizioni di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi previsti dall'avviso pubblico, nonché dell'entità dei premi e dei livelli di pagamento per l'intervento selezionato

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. L'interessato è informato altresì di avere il diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Luogo e data, _____

Timbro e firma

Allegato A2 - DSAN su divieto pantouflage

Regione Puglia
Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico della PAC 2023-2027
Bando Pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative agli Interventi
SRA 25 e SRA30 - Anno 2026

DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEL DIVIETO DI PANTOUFFLAGE

Il sottoscritto _____ Codice Fiscale _____
in qualità di ☐ legale rappresentante ☐ procuratore speciale ☐ titolare
dell'impresa _____
con sede legale in via _____ numero civico _____
comune _____ CAP _____
Partita IVA _____ C.F. _____ PEC _____

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni, preso atto di quanto specificato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) negli orientamenti nn. da 1) a 4) del 2015, oltre che nei pareri sulla normativa del 4 e del 18 febbraio 2015, nonché del 21 ottobre 2015

DICHIARA

che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage o revolving doors), questa Ditta/Società/o altro non ha in essere, alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione Puglia nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con la Regione Puglia.

Dichiara altresì di rispettare il divieto di pantouflage fino alla liquidazione degli importi concessi, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dal predetto art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le finalità.

Informativa trattamento dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese e che il trattamento sarà svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. L'interessato è informato altresì di avere il diritto di accesso ai dati personali e di ottenere le informazioni previste ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità.

Luogo e data, _____

Timbro e firma



ALLEGATO B

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP) PER LA PUGLIA 2023-2027

**COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO
STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE PUGLIA**

**Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Aiuto
Campagna 2026**

SRA25

**Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e
paesaggistica**

Indice

1. TIPOLOGIA E FINALITÀ SPECIFICHE DELL'INTERVENTO	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. ALTRI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ	4
4. CRITERI DI SELEZIONE	5
5. ENTITÀ DEGLI AIUTI	7
6. IMPEGNI, OBBLIGHI E DOCUMENTAZIONE SPECIFICA	8
7. DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE CORRELATE ALLA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	8

1. TIPOLOGIA E FINALITÀ SPECIFICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento prevede un pagamento ad ettaro, per la durata di 3 anni, a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere e recuperare colture arboree in aree a valenza ambientale e paesaggistica, come dettagliate al paragrafo 3 del presente Avviso.

Le funzioni svolte in tali aree dalle colture arboree consistono principalmente nella tutela della biodiversità e del paesaggio agrario oltre alla prevenzione del dissesto idrogeologico e del rischio di incendi.

A causa degli svantaggi naturali che caratterizzano tali aree (elevata pendenza dei terreni, presenza di terrazzamenti, ecc.) la coltivazione di queste colture arboree richiede maggiori costi e fornisce minori ricavi rispetto a quelle ubicate in altre aree, anche perché in tali aree risultano difficilmente meccanizzabili le operazioni colturali che hanno maggiore impatto sui costi di produzione (potatura e raccolta).

Nelle aree soggette a vincoli paesaggistici o interessate da altre forme di tutela del paesaggio, come nelle zone con pendenze elevate, risultano inoltre fortemente limitate le possibilità di ristrutturazione di tali impianti arborei, finalizzate al contenimento dei costi di produzione e all'incremento dell'efficienza produttiva.

La scarsa redditività della gestione di tali colture arboree ha causato il diffondersi di fenomeni di abbandono, anche parziale (riduzione delle cure colturali) che determinano una perdita del valore ambientale e paesaggistico di tali territori, oltre a contribuire allo spopolamento delle aree rurali e a rappresentare serbatoi per la riproduzione dei patogeni, quali, ad esempio, la flavescenza dorata nei vigneti. Al fine di preservare le importanti funzioni ambientali e paesaggistiche svolte da queste colture e di prevenire il rischio di abbandono, è necessario prevedere un sostegno economico per gli agricoltori che si impegnano ad effettuare le operazioni colturali necessarie per il mantenimento di tali colture.

Alla luce delle finalità dell'intervento è utile richiamare la normativa nazionale inerente la protezione delle piante dagli organismi nocivi. Nello specifico, il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" rispettivamente Plant health e Official controls. Tale Decreto definisce le sanzioni per chi non si attiene al rispetto delle norme fitosanitarie emanate dai Servizi fitosanitari regionali o dal Servizio centrale. Nello specifico l'art. 55 comma 15 recita: A chiunque non esegue misure fitosanitarie disposte dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinate dai decreti ministeriali e dalle ordinanze emanate in applicazione del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

L'intervento a livello nazionale è articolato in quattro Azioni. La Regione Puglia, in coerenza con la Politica Agricola Regionale, ha attivato l'Azione 2 - Vigneti.

Tale Azione prevede un sostegno per ettaro di vigneto, a favore dei beneficiari che si impegnano a mantenere o a recuperare vigneti ricadenti in aree a valenza ambientale o paesaggistica individuate al par. 3.

Collegamento con altri interventi

Gli impegni dell'Inter. SRA25 possono essere collegati ad altri interventi previsti nel Piano, in particolare a:

- SRH01 "Servizi di consulenza aziendale".
- SRH03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, zootecnica, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali. Tutti gli impegni possono essere associati a corsi di formazione e/o aggiornamento per l'acquisizione di competenze professionali per una corretta gestione degli impegni agro climatico ambientali assunti.

Demarcazione

L'intervento SRA25 Azione 2 è coerente con l'OCM vitivinicolo poiché l'operazione di "vendemmia verde", prevista in OCM, è indirizzata a finanziare la totale distruzione o rimozione dei grappoli ancora allo stato immaturo riducendo a zero la resa della superficie interessata, con lo scopo di eliminare eccedenze produttive.

L'azione 2 del presente intervento è pertanto coerente con l'OCM vitivinicolo, poiché è indirizzata a compensare impegni di diversa natura, dettagliati al successivo paragrafo 6, scongiurando il rischio di sovrapposizione degli impegni ammessi a pagamento.

Cumulabilità

L'intervento SRA25, come già riportato nella Tabella 4 dell'Allegato A, è cumulabile con gli altri interventi SRA: SRA15 - "Agricoltori custodi dell'agrobiodiversità" e con SRA29 - "Pagamento al fine di adottare e mantenere pratiche e metodi di produzione biologica".

Lo stesso intervento, a livello di compatibilità con gli interventi del Primo Pilastro, è cumulabile con ecoschema 2 (inerbimento) e con ecoschema 5 livello 2 (colture mellifere).

Tali sovrapposizioni sono consentite in considerazione degli impegni specifici della SRA25 riguardanti il mantenimento e il recupero delle colture arboree in aree a valenza ambientale e paesaggistica, che differiscono agli impegni connessi agli altri interventi cumulabili.

Il testo vigente del PSPAC prevede per SRA25 la possibilità di attivazione anche nell'ambito dell'intervento di cooperazione (art. 77, Regolamento (UE) 2021/2115) per adesione collettiva da parte di due o più beneficiari, ma tale possibilità non riguarda il presente Avviso Pubblico.

3. ALTRI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ

In aggiunta ai requisiti specifici dei beneficiari, definiti ai paragrafi 7 e 8 dell'Allegato A - "Disposizioni di carattere generale", sono definiti requisiti di ammissibilità specifici previsti dalla scheda intervento del vigente PSP che vengono di seguito riportati.

Tabella 1 - Criteri di ammissibilità specifici SRA25

Requisiti Specifici di Ammissibilità
C04 - SOI ricadente in un'area a valenza ambientale o paesaggistica individuata in base al seguente criterio: Vigneti eroici o storici che soddisfano i criteri di cui DM n. 6899 del 30 giugno 2020.
C05 - Superficie minima oggetto di impegno indicata a livello regionale/provinciale, in relazione alle particolari caratteristiche agricolo-strutturali.

Relativamente al **C04** si fa presente che, ai fini dell'ammissibilità, le superfici vitate richieste a premio devono risultare iscritte nell'Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia, istituito con la D.G.R. n. 166 del 20/02/2025, secondo modalità e termini previsti dalla DDS N. 271 del 18/06/2025, DDS n. 356 del 18/09/2025 e ss.mm.ii.

Ai fini della candidatura al presente Avviso Pubblico è necessario che i richiedenti risultino aver presentato istanza per l'iscrizione al suddetto elenco entro la data del 31/12/2025. Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti sarà verificato avvenuto riconoscimento di vigneto storico ed eroico e l'iscrizione nel relativo elenco, in esito all'istruttoria delle istanze presentate dagli interessati.

Relativamente al **C05** la Regione Puglia aveva fissato inizialmente il limite di SOI pari a 1 ettaro. A seguito del monitoraggio delle istanze di iscrizione all'Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia, si rileva una

scarsa presenza di vigneti meritevoli di inserimento nel medesimo elenco, vista l'eccezionalità della sussistenza dei requisiti di riferimento. Pertanto, in occasione della prima finestra di modifica al PSPAC del 2026, si procederà a ridurre tale requisito di accesso, riducendolo a **0,5 ettari** di SOI.

Ad ogni modo, l'applicazione del previsto limite ridotto a 0,5 ettari è subordinata all'approvazione, da parte dei Servizi della Commissione Europea, della modifica proposta.

In ogni caso il requisito minimo di accesso C05 è da applicarsi a livello di singola DdA ed è raggiungibile anche con più parcelle di vigneto iscritte al suddetto elenco.

Il requisito dell'iscrizione nell'Elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia deve essere posseduto, pena la non ammissibilità della DdA, a partire dal 01/01/2026 e mantenuto fino al 31/12/2028 compreso, pena la decadenza della stessa.

4. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione sono fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma e declinati come di seguito esposto, con l'indicazione dei requisiti individuati per ciascun principio e del corrispondente valore di punteggio assegnato, nonché delle potenziali combinazioni tra più requisiti riferiti al medesimo principio.

Per l'intervento SRA25 i Criteri di Selezione sono stati approvati a seguito di procedura scritta di consultazione del Comitato di Monitoraggio, avviata in data 3 novembre 2025 e conclusa in data 01/12/2025 con nota protocollo n. 0676868/2025, come di seguito riportati in Tabella 2.

Tabella 2 - Tabella sinottica criteri di selezione SRA25

DESCRIZIONE PRINCIPI E REQUISITI		Punteggio massimo
PR01 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali		15
PR01.1 SOI in Aree Natura 2000		2
PR01.2 SOI in aree Protette (Parchi nazionali, riserve statali, riserve naturali regionali, aree protette regionali)		3
PR01.3 Vigneti ubicati su terrazze e gradoni/terrazzamenti in pietra (vigenti "eroici")		10
PR02 - Aree caratterizzate da criticità ambientali		30
PR02.1 Aree definite ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 1305/2013 zone montane (lettera a) o con altri svantaggi naturali significativi (lettera b)		10
PR02.2 Area Infetta Xylella Fastidiosa		10
PR02.3 Aree individuate come Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) e Zone Vulnerabili ai Fitofarmaci (ZVF) del vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Puglia.		10
PR03 - Entità della superficie soggetta a impegno (SOI)		15
PR03.1 SOI richiesta maggiore 1 ha		15
P0x1 - Requisiti del beneficiario		30
P0x1.1 Giovani o Donna		10
P0x1.2 Requisiti del Beneficiario	1.2.1 Impresa agricola con iscrizione alla CCIAA	5
	1.2.2 Coltivatore Diretto, IAP	10
P0x1.3 Richiedente aderente alla Rete del lavoro agricolo di qualità (INPS)		10
P0x2 – Adesione a cooperative/OP		10
P0x2.1 Adesione a cooperative/OP		10
TOTALE		100

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti sin dall'inizio del periodo di impegno e verificati ai fini della graduatoria di ammissibilità, in caso di richieste eccedenti la dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico.

Non è previsto un punteggio minimo di ammissibilità.

Per i criteri PR01.1 SOI in aree Natura 2000, PR01.2 SOI in aree Protette (Parchi nazionali, riserve statali, riserve naturali regionali, aree protette regionali), PR02.1 SOI in aree definite ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 1305/2013 zone montane (lettera a) o con altri svantaggi naturali significativi (lettera b), PR02.2 SOI in area Infetta Xylella Fastidiosa, PR02.3 SOI ubicate in ZVN/ZVF, qualora la SOI ricada in parte delle aree individuate, i punteggi localizzativi si applicano in maniera proporzionale, ponderando l'estensione dell'intervento ricadente in ciascuna area indicata nei principi/requisiti di riferimento.

Per i requisiti di SOI ricadente in Aree Natura 2000, Aree Protette, ZVN e ZVF si farà riferimento ai Sistemi Informativi dell'OP AGEA, con le informazioni rilevate dal Fascicolo Aziendale e riportate in domanda.

Per il requisito PR02.2 per la SOI ricadente in Aree infette da Xylella fastidiosa, si farà riferimento al Sistema Informativo Territoriale SIT Puglia consultabile al link <http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/DatiFasceXF/index.html>.

Per il requisito PR01.3 Vigneti ubicati su terrazze e gradoni/terrazzamenti in pietra (vigenti "eroici") si farà riferimento alla sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni come rilevabile a seguito dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale ed esito dell'istruttoria conseguente.

Per il requisito PR03.1 si farà riferimento alla SOI richiesta in DdA.

Per il principio Px01, riferito ai requisiti del beneficiario, si rappresenta che:

- Il requisito di cui al criterio P0x1.1, Giovane o Donna è riferito al Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria, tramite i Sistemi Informativi dell'OP AGEA, con le informazioni rilevate dal Fascicolo Aziendale e riportate in domanda.

Il requisito di Giovane è corrispondente al requisito di Giovane Agricoltore, riferimento per beneficiare del Sostegno Aggiuntivo per i Giovani Agricoltori (CIS-YF) nell'ambito dei pagamenti diretti campagna 2025, con le informazioni rilevate dal Fascicolo Aziendale. Potrà essere riconosciuto il requisito anche per i beneficiari del Sostegno Aggiuntivo per i Giovani Agricoltori (CIS-YF) con la Domanda Unica 2026.

- I requisiti del beneficiario di cui ai criteri P0x1.2.1 Impresa agricola con iscrizione alla CCIAA e P0x1.2.2 Coltivatore Diretto, IAP sono alternativi e non combinabili tra loro.
- I requisiti di cui al punto P0x1.2.1 Impresa Agricola con iscrizione alla CCIAA e al punto P0x1.2.2 Coltivatore Diretto, IAP devono risultare dal Fascicolo Aziendale aggiornato con le informazioni di pertinenza alla sezione Identificativi certificati.
- per il requisito di cui al criterio P0x1.3, "Richiedente aderente alla Rete del lavoro agricolo di qualità (INPS)" è riferito all'impresa agricola che aderisce alla **"Rete del lavoro agricolo di qualità"** (RLAQ), in quanto rispettosa dei requisiti richiesti dall'INPS, in termini di regolarità contributiva, normativa sul lavoro e rispetto dei contratti collettivi. Ai fini del riconoscimento di questo requisito il richiedente deve risultare aver presentato apposita richiesta all'INPS con validità sin dall'avvio del periodo di impegno. Il richiedente gli aiuti, ai fini dell'assegnazione del punteggio, deve risultare iscritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ) entro il 01/01/2026. La verifica del possesso del requisito sarà eseguita ricercando il CUAA aziendale nell'elenco PDF, aggiornato periodicamente e scaricabile dal sito ufficiale dell'INPS nella sezione "La Rete del lavoro agricolo di qualità", verificando altresì che la data di iscrizione alla RLAQ sia coerente con i termini previsti dall'Avviso.

Per il principio P0x2.1 "Adesione a Cooperative/OP", il requisito deve risultare dal Fascicolo Aziendale aggiornato prima del rilascio della DdA, con tutte le informazioni di pertinenza alla sezione "legami associativi".

In caso di mancato aggiornamento del fascicolo aziendale con i dati relativi alla Cooperativa o all'OP, prima del rilascio della DdA, il punteggio non sarà riconosciuto.

A parità di punteggio è data priorità alle domande con minor importo richiesto.

Infine, si rappresenta che relativamente ai requisiti di cui:

- ai Principi PR01, PR02, PR03, P0x1 e P0x2, essi saranno verificati in fase di istruttoria della DdA;
- ai Principi PR01 e PR02 si considerano confermati con le DdP/Conferma Impegni con l'impegno al mantenimento della SOI e con l'impegno vincolato ad appezzamenti fissi;
- al Requisito PR03.1 (SOI richiesta maggiore 1 ha) esso sarà verificato in fase di istruttoria delle DdP/Conferma Impegni per accertare il suo mantenimento.
- al requisito P0x1.1 Giovane o Donna, si considerano confermati con le DdP/conferma impegno in quanto riferiti ad una condizione già accertata in istruttoria della DdA;
- ai requisiti P0x1.2 Requisiti del Beneficiario (Iscrizione CCIAA o C.D./IAP), P0x1.3 (Richiedente aderente alla Rete del lavoro agricolo di qualità) e P0x2.1 (Adesione a cooperative/OP), essi saranno verificati in fase di istruttoria delle DdP/Conferma Impegni per accertare il loro mantenimento.

5. ENTITÀ DEGLI AIUTI

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico.

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola destinata a vigneto riconosciuto secondo il C04, per ettaro di coltura annuale ammissibile, sottoposta a impegno.

Il pagamento annuale è pari a **1.000,00 €** ad ettaro.

La Regione sottopone l'importo complessivo dell'aiuto a degressività sulla base del suo ammontare; nello specifico, sono previste le seguenti soglie di pagamento per singola DdP:

- per importo ammissibile fino a 15.000,00 euro/anno: pagamento al 100%;
- per importo ammissibile maggiore di 15.000,00 euro e fino a 30.000,00 euro/anno: pagamento all'80%;
- per importo ammissibile maggiore di 30.000,00 euro/anno: pagamento al 60%.

Infine, si rappresenta che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4.1 dell'Allegato A del presente Avviso, qualora gli importi complessivamente richiesti con le domande di aiuto risultino superiori alla dotazione finanziaria disponibile, la Regione Puglia applicherà una riduzione del livello di pagamento rispetto allo standard previsto.

Tale riduzione sarà definita in modo da consentire il finanziamento del maggior numero possibile di DdA ammissibili e, al contempo, garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Intervento. In ogni caso, la riduzione non potrà superare il 50% rispetto ai livelli di pagamento standard indicati per l'Intervento.

6. IMPEGNI, OBBLIGHI E DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

I pagamenti sono concessi, per un periodo di 3 anni, qualora siano rispettati gli impegni di riferimento di seguito specificati.

Tabella 3 - Impegni per l'Intervento SRA25

Impegni
I01 Potatura manuale a cadenza annuale, compresa potatura verde dove richiesta e pulizia dei tutori vivi, ove presenti
I02 Spollonatura manuale annuale (solo per vigneti eroici)
I03 Controllo meccanico delle infestanti sulla fila a cadenza annuale
I04 Vendemmia manuale (solo per vigneti eroici)
I05 Divieto di utilizzo di diserbanti e spollonanti
I06 Tenere registrazione delle operazioni colturali
I07 Garantire la funzionalità del regime idraulico agrario e mantenere in buono stato, qualora fossero presenti, i muretti e le terrazze.

Al fine della verifica degli impegni suddetti, il beneficiario dovrà obbligatoriamente fornire il registro delle operazioni colturali per controlli di tipo amministrativo. Gli stessi impegni, in aggiunta, saranno verificati nel corso dei controlli in loco.

Altri obblighi

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi:

001 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115);

002 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).

7. DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE CORRELATE ALLA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

Per tutti i candidati è richiesta l'evidenza della conformità attraverso specifica documentazione, che sarà oggetto di verifica nel corso dei controlli amministrativi riferiti alla DdA.

Pertanto, nella fase di candidatura (paragrafo 11, Allegato A), l'azienda deve dare evidenza di aver presentato l'istanza di iscrizione nell'elenco dei vigneti eroici e storici della Regione Puglia ai sensi della Determinazione Dirigenziale n.271 del 18/06/2025 e ss.mm.ii.;

La documentazione di riferimento per consentire i controlli di ammissibilità della DdA verrà acquisita per il tramite del portale <https://pma.regione.puglia.it>.



ALLEGATO C

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale

**PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP) PER LA PUGLIA 2023-2027
COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO
STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE PUGLIA**

**Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Aiuto
Campagna 2026 Interventi SRA/ACA**

SRA30

Benessere Animale

Indice

1. TIPOLOGIA E FINALITÀ SPECIFICHE DELL'INTERVENTO	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. ALTRI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ	5
4. CRITERI DI SELEZIONE	6
5. ENTITÀ DEGLI AIUTI	8
6. IMPEGNI, OBBLIGHI E DOCUMENTAZIONE SPECIFICA	9
6.1 Motivazioni tecniche degli impegni specifici SRA 30	10
7. DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE CORRELATE ALLA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO	14

1. TIPOLOGIA E FINALITÀ SPECIFICHE DELL'INTERVENTO

Il rispetto del benessere degli animali in quanto “esseri senzienti” è uno dei principi dell’Unione europea; esso è strettamente connesso alla sanità animale in quanto quest’ultima favorisce un maggior benessere degli animali, e viceversa [considerando 7 del Reg. (UE) 2016/429].

Attraverso metodi di allevamento più sostenibili e più aderenti alle esigenze naturali delle specie allevate (minori fonti di stress e di sofferenza fisica, alimentazione idonea, condizioni di stabulazione adeguate alle esigenze specifiche, accesso alle aree esterne e/o al pascolo) nonché più attente alla biosicurezza (emissioni, gestione deiezioni e reflui, ecc.) è possibile migliorare il benessere e contribuire indirettamente, ma in maniera rilevante, alla riduzione dell’antimicrobico resistenza, dello stress e dell’inquinamento ambientale.

L’intervento prevede un sostegno per UBA a favore degli allevatori che si impegnano volontariamente a sottoscrivere una serie di impegni, migliorativi delle condizioni di allevamento delle specie oggetto dell’intervento, per la durata di 3 anni, oltre le norme obbligatorie vigenti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

L’intervento è articolato in due Azioni: **Azione A, Aree di intervento specifiche; Azione B, Classyfarm.**

La Regione Puglia non attiva l’Azione B Classyfarm.

Tali scelte sono motivate dalla strategia di attuazione del benessere animale in complementarietà con il Primo Pilastro, evitando potenziali sovrapposizioni, e concependo SRA 30 come una forma di sostegno in un percorso di accompagnamento nell’implementazione di minimi interventi gestionali virtuosi verso impegni più stringenti.

Pertanto, la Regione Puglia ha valutato di aderire alle azioni della tipologia A, dando per assunti gli impegni previsti dall’eco-schema 1, livelli 1 (razionalizzazione uso antimicrobici) e 2 (adesione al sistema SQNBA).

Con questo approccio si intende premiare la zootecnica da latte, come settore strategico e connesso alla commercializzazione di prodotti di qualità e a marchio DOP, sviluppando pratiche di gestione “pilota” e precursori di future politiche evolutive, utili anche come fonte di buone prassi da prendere a riferimento per aziende che necessitano di accrescere le proprie competenze, nonché di maggiore tempo e risorse per evolvere verso livelli superiori di Benessere Animale.

La Regione mira, inoltre, al miglioramento del livello di benessere animale per gli ovi-caprini, attraverso l’attivazione dell’Area 4 dell’azione A “accesso all’aperto e pascolo”.

Il CSR della Regione Puglia prevede l’attivazione di specifici impegni all’interno dell’Azione A riguardanti l’eleggibilità al sostegno:

- degli allevamenti di Bovini e Bufalini da Latte con tipo di produzione indicato nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN) come “da latte” e/o “Misto”;
- degli allevamenti di ovi-caprini per tutti i tipi di produzione indicati nella Banca Dati Nazionale dell’Anagrafe Zootecnica (BDN).

Gli impegni attivati dalla Regione Puglia vogliono garantire criteri superiori di Benessere Animale, rispetto all’ordinarietà, e fanno riferimento ad Aree di intervento specifiche corrispondenti ai settori di cui all’art. 46 del Reg. (UE) 2022/126. Tale impostazione, con la corrispondenza alle sotto-azioni a premio, è schematizzata nella successiva tabella 1.

Tabella 1 - Riepilogo delle aree di intervento, delle sotto-azioni e degli interventi specifici attivati dal CSR 2023/2027 della Regione Puglia.

Azione A - Aree di intervento specifiche			
Area di intervento	Sotto-azione	Interventi eleggibili al sostegno CSR Puglia	Specie interessate
Area 1: acqua, mangimi e cura degli animali in conformità con le esigenze naturali dell'allevamento degli animali di cui alla lett. a) art. 46 Reg (UE) 2022/126	1.5 Monitoraggio mastiti subcliniche dei capi in mungitura / Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC)	Interventi di eradicazione e monitoraggio dello stato di azienda indenne da mastiti da <i>S. aureus</i> e <i>S. agalactiae</i> in tutte le bovine e bufaline in lattazione	Bovini da latte e bufalini da latte
Area 2: condizioni abitative, come maggiore spazio disponibile, superfici dei pavimenti, luce naturale, microclima controllo e metodi alternativi, come il parto libero, per mantenere gli animali individualmente a seconda delle tendenze naturali delle specie interessate di cui alla lett. b) art. 46 Reg (UE) 2022/126	2.6 Controllo periodico e taratura dell'attrezzatura e degli impianti in allevamento, compresi gli impianti di mungitura	Interventi di monitoraggio continuo del microclima di stalla con sensori appositi e con registrazione in continuo del dato espresso come indice termogrametrico (THI)	Bovini da latte
Area 4: accesso all'aperto e pascolo	4.5 Gestione del pascolamento	Pascolamento, anche non continuativo, per un periodo complessivo superiore ai 60 giorni/anno, garantendo idonee condizioni di riposo, di alimentazione, e di abbeveraggio, e relativi spazi, nonché di sorveglianza e protezione.	Ovini e caprini (Carne /Latte)

Gli impegni della SRA30 possono essere collegati ad altri interventi previsti nel Piano, in particolare a:

- SRH01 "Servizi di consulenza aziendale", con particolare riferimento alla consulenza del veterinario aziendale e dell'alimentarista connesse ad impegni specifici di benessere animale.
- SRH03 Formazione degli imprenditori agricoli, degli addetti alle imprese nei settori agricoltura, zootecnica, industrie alimentari, e degli altri soggetti privati e pubblici funzionali allo sviluppo delle aree rurali. Tutti gli impegni possono essere associati a corsi di formazione e/o aggiornamento per gli operatori a contatto con gli animali la cui partecipazione può essere finanziata attraverso l'intervento SRH03.
- SRD02 per investimenti delle aziende per il miglioramento del benessere animale finalizzati all'adeguamento delle strutture zootecniche, compreso l'impiego di materiali e attrezzature per agevolare la pulizia e disinfezione degli ambienti, nonché al fine di sostenere il contributo delle aziende agricole alla transizione ecologica.

È assicurata la necessaria demarcazione di SRA30 con l'Eco-schema 1 (Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale), purché siano eliminati dall'intervento SRA30 tutte le azioni in potenziale sovrapposizione, ed escludendo la possibilità di percepire i pagamenti per impegni analoghi su entrambi gli interventi.

L'intervento SRA30 è pienamente cumulabile con SRA14 - "Allevatori custodi dell'agrobiodiversità" in relazione al Pagamento per l'allevamento di razze animali autoctone nazionali a rischio di estinzione.

Tali sovrapposizioni sono consentite in considerazione della natura specifica degli impegni della SRA30 che differiscono agli impegni connessi agli altri interventi cumulabili.

Il dettaglio delle scelte della Regione Puglia circa la possibilità di combinazione degli impegni, la cumulabilità e la potenziale demarcazione con Ecoschema 1, è riepilogato nella seguente tabella 2.

Tabella 2 - Rappresentazione della combinazione, cumulabilità e demarcazione con altri interventi del PSP e corrispondenti motivazioni.

Combinazione, cumulabilità, demarcazione	Motivazioni
Combinazione con SRH01	La corretta e completa attuazione degli impegni connessi alla SRA30 necessita di azioni di consulenza per ottimizzare la gestione dell'allevamento sia dal punto di vista tecnico degli interventi e sia dal punto di vista dei costi connessi.
Combinazione con SRH03	La corretta e completa attuazione degli impegni connessi alla SRA30 necessita di azioni di formazione per elevare le competenze e le conoscenze dei potenziali beneficiari.
Combinazione con SRD02	L'attuazione degli impegni connessi alla SRA30, data la loro natura tecnica e la correlazione con i metodi di gestione degli allevamenti, è strettamente connessa a miglioramenti strutturali delle aziende zootecniche.
Cumulabilità con SRA14	Gli interventi sono cumulabili prevedendo impegni di natura differente, e nel caso di bovini e bufalini riguardanti specie non eleggibili alla SRA14. L'intervento SRA14 mira alla salvaguardia del patrimonio genetico di razze autoctone: Pecora Altamura, Leccese, Gentile di Puglia e Capra Garganica, Jonica, Maltese. L'intervento SRA30 prevede impegni collegati alla gestione del pascolamento che non si sovrappongono con il mantenimento in purezza delle suddette razze.
Demarcazione con PD 05 – ES 1- Eco-schema 1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e benessere animale (Livello 1 e Livello 2)	L'attuazione degli impegni connessi alla SRA30 e la determinazione dei premi conseguenti si riferisce ad aspetti specifici di benessere animale, al contrario dell'Ecoschema 1 che sostiene: con il Livello 1 le aziende che riducono l'impiego di farmaci antimicrobici, sulla base di valori medi nazionali di riferimento, e con il Livello 2 l'adesione al SQNBA.

3. ALTRI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ

In aggiunta ai requisiti specifici dei beneficiari, definiti ai paragrafi 7 e 8 dell'Allegato A - "Disposizioni di carattere generale", si stabiliscono i seguenti requisiti di ammissibilità aggiuntivi dell'Avviso che rispondono alle specificità di attuazione dell'intervento SRA30.

Tabella 3 - Criteri di ammissibilità aggiuntivi per i beneficiari SRA30 – Avviso Pubblico campagna 2026.

Codice	Descrizione
CR03	Sono esclusi dall'aiuto del presente Avviso, i soggetti già ammessi agli aiuti della SRA30 Bando 2024, sia che essi siano titolari di DdA 2024 o che siano subentrati agli impegni di una DdA 2024 ammissibile agli aiuti. Tale esclusione si applica solo nel caso in cui venga richiesta con DdA 2026, la stessa Sotto-Azione ammessa nel Bando 2024. Viceversa, in caso di attivazione nel Bando 2026 di una Sotto-azione non richiesta o non ammessa agli aiuti con il Bando 2024, tale esclusione non si applica.
CR04	In caso di adesione alla Sotto-Azione 4.5, sono ammissibili i soli allevamenti ovi-caprini registrati in BDN con la modalità di allevamento "all'aperto o estensivo".

CR05	In caso di adesione alla Sotto-Azione 4.5, sono ammissibili i soli allevamenti per i quali il proprietario ed il detentore dell'allevamento coincidano.
-------------	---

4. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri di selezione sono fissati in coerenza con i principi contenuti nel programma e declinati come di seguito esposto, con l'indicazione dei requisiti individuati per ciascun principio e del corrispondente valore di punteggio assegnato, nonché delle potenziali combinazioni tra più requisiti riferiti al medesimo principio.

Per l'intervento SRA30 i Criteri di Selezione, riferiti al presente Avviso Pubblico, sono stati approvati a seguito di procedura scritta di consultazione del Comitato di Monitoraggio, avviata in data 3 novembre 2025 e conclusa in data 01/12/2025 con nota protocollo n. 0676868/2025, come di seguito riportati in Tabella.

Tabella 4 - Tabella sinottica criteri di selezione SRA30

DESCRIZIONE PRINCIPI E REQUISITI		Punteggio massimo
PA - Localizzazione degli interventi		15
PA.1 Allevamenti ubicati in Aree Natura 2000		6
PA.2 Allevamenti ubicati in Aree Protette		4
PA.3 Allevamenti ubicati in Aree Montane, Aree Svantaggiate, Aree D PSR		5
PB - Principi riconducibili alle caratteristiche del soggetto beneficiario		20
PB.1 Requisiti del Beneficiario:	PB.1.1 Impresa agricola con iscrizione alla CCIAA	5
	PB.1.2 Coltivatore Diretto, IAP	10
PB.2 Requisiti del Beneficiario: Giovane o Donna		5
PB.3 Richiedente aderente alla Rete del lavoro agricolo di qualità (INPS)		5
PC - Principi riconducibili alle caratteristiche dell'attività aziendale		55
PC.1 Produzioni certificate: Zootecnia biologica		4
PC.2 Produzioni certificate: Produzioni zootecniche certificate DOP/IGP		3
PC.3 Produzioni certificate: Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità", registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 e altri sistemi di qualità certificata del settore zootecnico		3
PC.4 Azienda con allevamento di*:	PC.4.1 Ovi-caprini	45
	PC.4.2 Bufalini da latte	35
PD - Principi riconducibili all'adesione iniziative collettive		10
PD.1 Adesione a Cooperative/OP		10
TOTALE		100

I requisiti per l'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti sin dall'inizio del periodo di impegno e verificati ai fini della graduatoria di ammissibilità, in caso di richieste eccedenti la dotazione finanziaria dell'Avviso Pubblico.

Non è previsto un punteggio minimo di ammissibilità.

Per il principio PA, riferito alla localizzazione degli interventi, si farà riferimento alla localizzazione della stalla, come da codice ASL, attraverso i Sistemi Informativi dell'OP AGEA, con le informazioni rilevate dal Fascicolo Aziendale, alla sezione Fabbricati con il relativo utilizzo, e riportate in domanda.

Per il principio PB, riferito alle caratteristiche del soggetto beneficiario:

- I requisiti del beneficiario di cui al punto PB.1.1 Impresa agricola con iscrizione alla CCIAA e PB.1.2 Coltivatore Diretto, IAP sono alternativi e non combinabili tra loro.

- I requisiti di cui al punto PB.1.1 Impresa Agricola con iscrizione alla CCIAA e al punto PB.1.2 Coltivatore Diretto, IAP devono risultare dal Fascicolo Aziendale aggiornato con le informazioni di pertinenza alla sezione Identificativi certificati.
- Il requisito di cui al punto PB.2 Giovane o Donna è riferito al Titolare o Legale Rappresentante dell'impresa beneficiaria, verificabile tramite i Sistemi Informativi dell'OP AGEA, con le informazioni rilevate dal Fascicolo Aziendale e riportate in domanda.
- Il requisito di cui al punto PB.3, "Richiedente aderente alla Rete del lavoro agricolo di qualità (INPS)" è riferito all'impresa agricola che aderisce alla "**Rete del lavoro agricolo di qualità**" (RLAQ), in quanto rispettosa dei requisiti richiesti dall'INPS, in termini di regolarità contributiva, normativa sul lavoro e rispetto dei contratti collettivi. Ai fini del riconoscimento di questo requisito il richiedente deve risultare aver presentato apposita richiesta all'INPS con validità sin dall'avvio del periodo di impegno. Il richiedente gli aiuti, ai fini dell'assegnazione del punteggio, deve risultare iscritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ) entro il 01/01/2026. La verifica del possesso del requisito sarà eseguita ricercando il CUAA aziendale nell'elenco PDF, aggiornato periodicamente e scaricabile dal sito ufficiale dell'INPS nella sezione "La Rete del lavoro agricolo di qualità", verificando altresì che la data di iscrizione alla RLAQ sia coerente con i termini previsti dall'Avviso.

Il requisito di Giovane è corrispondente al requisito di Giovane Agricoltore, riferimento per beneficiare del Sostegno Aggiuntivo per i Giovani Agricoltori (CIS-YF) nell'ambito dei pagamenti diretti campagna 2025, con le informazioni rilevate dal Fascicolo Aziendale. Potrà essere riconosciuto il requisito anche per i beneficiari del Sostegno Aggiuntivo per i Giovani Agricoltori (CIS-YF) con la Domanda Unica 2026.

Il requisito relativo alle produzioni certificate (PC), riferito alle caratteristiche dell'attività aziendale, deve essere riferito alle produzioni certificate dell'allevamento (bovini da latte o bufalini o ovi-caprini) per il quale è richiesto l'aiuto, che deve risultare assoggettato al regime di qualità sin dall'inizio dell'impegno, secondo i disciplinari e le procedure di riferimento.

Le produzioni zootecniche in biologico devono risultare nel Sistema Informativo Biologico (SIB) e nel sistema biologicopuglia.it.

Per le produzioni zootecniche certificate DOP/IGP e Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità", registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 e altri sistemi di qualità certificata del settore zootecnico sarà richiesta la presentazione della specifica documentazione, come illustrato al successivo paragrafo 7.

Per il criterio PC.4, il punteggio sarà assegnato considerando le sole UBA richieste a premio. In caso siano richiesti a premio UBA afferenti a diversi raggruppamenti di animali, sarà assegnato il punteggio a quello prevalente. A titolo esemplificativo, ad un'azienda che si candida con 100 UBA totali, di cui 45 di ovi-caprini, 35 di bovini da latte e 20 di bufalini, si attribuirà il punteggio previsto per gli ovi-caprini (45 punti).

Per il principio PD.1 "Adesione a Cooperative/OP", l'adesione deve risultare dal Fascicolo Aziendale aggiornato con le informazioni di pertinenza alla sezione Legami Associativi.

A parità di punteggio è data priorità alle domande con minor importo richiesto.

Infine, si rappresenta che relativamente ai requisiti di cui:

- ai Principi PA, PB, PC e PD, essi saranno verificati in fase di istruttoria della DdA;
- al Principio PA si considerano confermati con le DdP/Conferma Impegni per l'ubicazione dell'allevamento;
- al criterio PB.2 (Giovane o Donna) si considera confermato con le DdP/Conferma Impegni relativamente alle caratteristiche del titolare della DdA;
- ai Principi PB.1.1 (Iscrizione CCIAA), PB.1.2 (C.D./IAP), PB.3 (Richiedente aderente alla Rete del lavoro agricolo di qualità), PC.1 (Zootecnia biologica), PC.2 (Produzioni zootecniche certificate DOP/IGP), PC.3 (Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità" e altri sistemi di qualità certificata del settore

zootecnico), PC.4 (prevalenza tipologia allevamento) e PD.1 (Adesione a cooperative/OP), essi saranno verificati in fase di istruttoria delle DdP/Conferma Impegni per accertare il loro mantenimento.

5. ENTITÀ DEGLI AIUTI

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 82 Regolamento (UE) 2021/2115 sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall'adozione delle tecniche di benessere animale.

Il pagamento annuale si riferisce alla consistenza zootecnica, calcolata in UBA, secondo indici di conversione Tabellari riportati nelle definizioni di riferimento di cui al paragrafo 26 dell'Allegato A "Disposizioni di carattere generale", sottoposta ad impegno ed è correlato alle singole sotto-azioni.

Si riporta di seguito il dettaglio delle scelte della Regione Puglia relative all'entità dell'aiuto per le due sotto-azioni previste (euro/UBA/anno):

Sotto-azione 1.5, Eradicazione e monitoraggio mastiti bovine e bufaline in lattazione € 196,00;

Relativamente a tale sotto-azione potranno essere richieste a premio unicamente le bovine da latte o le bufale da latte come risultanti nella consistenza zootecnica dell'allevamento quali vacche da latte e bufale con età di almeno 24 mesi.

Sotto-azione 2.6, Monitoraggio indice termo-igrometrico € 198,00 allevamento bovini da latte.

Relativamente a tale sotto-azione potranno essere richiesti tutti i capi, risultanti nella consistenza zootecnica dell'allevamento da latte di bovini, con il numero di UBA, determinati secondo gli indici di conversione, risultanti nella consistenza zootecnica dell'allevamento.

Sotto-azione 4.5, Gestione del pascolamento € 120,00 per allevamenti ovi-caprini.

Relativamente a tale sotto-azione potranno essere richiesti tutti i capi con età superiore ai 12 mesi, risultanti nella consistenza zootecnica dell'allevamento ovi-caprino, con l'equivalente numero di UBA applicando gli indici di conversione.

Le sotto-azioni 1.5 e 2.6 sono tra loro cumulabili a livello di UBA.

Si rappresenta che la Regione sottopone l'importo complessivo della Domanda a degressività sulla base del suo ammontare; nello specifico, il CSR prevede le seguenti soglie di pagamento per singolo impegno collegato alle sotto-azioni 1.5, 2.6 e 4,5 o in combinazione tra esse:

- per importo ammissibile fino a 50.000 euro/anno: pagamento al 100%;
- per importo ammissibile maggiore di 50.000 euro e fino a 75.000,00 euro/anno: pagamento all'80%;
- per importo ammissibile maggiore di 75.000,00 euro/anno: pagamento al 60%.

Infine, si rappresenta che, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 4.1 dell'Allegato A del presente Avviso, qualora gli importi complessivamente richiesti con le domande di aiuto risultino superiori alla dotazione finanziaria disponibile, la Regione Puglia applicherà una riduzione del livello di pagamento rispetto allo standard previsto.

Tale riduzione sarà definita in modo da consentire il finanziamento del maggior numero possibile di DdA ammissibili e, al contempo, garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Intervento. In ogni caso, la riduzione non potrà superare il 50% rispetto ai livelli di pagamento standard indicati per l'Intervento.

Per tutte le sotto-azioni interessate, ai fini della richiesta dell'aiuto, si raccomanda di valutare attentamente il numero delle UBA da richiedere a premio in considerazione delle dinamiche fisiologiche (rimonta, cessioni, ecc.) dell'allevamento, tenendo presente che bisogna assicurare il mantenimento del numero di UBA ammesse con la DdA, con eventuali riduzioni consentite nel limite massimo del 20%.

6. IMPEGNI, OBBLIGHI E DOCUMENTAZIONE SPECIFICA

I pagamenti sono accordati, per un periodo di 3 anni, qualora siano rispettati gli impegni di riferimento, che vanno oltre le condizioni di baseline, e che sono di seguito specificati con l'indicazione del riferimento normativo.

Tabella 5 - Quadro di sintesi impegni delle sotto-azioni estratta dalla scheda intervento SRA30 del PSPAC

Sotto-azioni A Area 1	Voce di costo /costo unitario	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)*	Normativa riferimento
1.5 - Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC)	1) Costo delle analisi	Presenza di analisi di massa per il monitoraggio delle mastiti	146/2001 All. Controllo Punto 4 - 126/2011 All. I Punto 6
Sotto-azioni A Area 2	Voce di costo /costo unitario	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)*	Normativa riferimento
2.6 Monitoraggio dell'indice termo-igrometrico a cadenza oraria costante per un anno solare intero, con impegno al non superamento di soglie microclimatiche in funzione della razza e della organizzazione aziendale	1) Costo del lavoro	Registrazione degli interventi eseguiti	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10
Sotto-azioni A Area 4	Voce di costo /costo unitario	Elemento di verifica (requisito superiore rispetto alla baseline)*	Normativa riferimento
4.5 gestione del pascolamento	1) Costo gestione spostamenti di capi e conduttori	Presenza su fascicolo aziendale di particelle (e sub-particelle) adibite al pascolo.	

Ai successivi paragrafi vengono indicati ulteriori dettagli e motivazioni di natura tecnica ed operativa associati agli interventi.

Altri impegni definiti dalla Regione

Partecipazione del beneficiario all'intervento SRH01 (consulenza) o SRH03 (attività formative).

L'impegno è verificato partecipando ad iniziative di Formazione o di Consulenza afferenti agli interventi SRH01 e SRH03 del PSP 2023 2027, entro l'ultima DdP/Conferma Impegno della SRA30.

In aggiunta, e in riferimento agli impegni comuni alle tre sotto-azioni, vige l'impegno al mantenimento del numero delle UBA ammesse agli aiuti con la DdA, come dettagliato nell'Allegato A - "Disposizioni di carattere generale".

I beneficiari sono tenuti, inoltre, al rispetto degli altri obblighi dettagliati nella Tabella 6.

Tabella 6 - Altri obblighi – BCAA, CGO e altri requisiti pertinenti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione

Codice	Descrizione
SMR09	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli: articoli 3 e 4
SMR10	Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini: articoli 3 e 4
SMR11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti: articolo 4
Altri	Ulteriori Norme Nazionali obbligatorie pertinenti: D.Lgs. 146/2001, D.Lgs. 122/2011, D.Lgs. 126/2011, Requisiti minimi pertinenti relativi al benessere degli animali

6.1 Motivazioni tecniche degli impegni specifici SRA 30

Sotto-azione 1.5 - Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC) per Bovini e Bufalini da Latte

L'intervento è motivato dalla considerazione che le condizioni di benessere animale comprendono anche la valutazione di problematiche legate a stati infiammatori ed infettivi non rilevabili clinicamente.

Nel dettaglio degli allevamenti di bovini e bufalini da latte, la mammella e la sua salute, con specifico riferimento alle mastiti sub-cliniche, rappresentano un elemento fondamentale per garantire il benessere delle vacche e bufale in lattazione.

Tra le mastiti, ve ne sono molte di origine ambientale e dove l'ambiente, la gestione, la biosicurezza sono alla base della loro insorgenza. In tali casi l'efficacia delle politiche di intervento e delle azioni specifiche è condizionata dalle peculiarità aziendali.

Al contrario, esistono mastiti causati da batteri precipuamente patogeni per la mammella che spesso causano infezioni subcliniche, non rilevabili attraverso esami di laboratorio condotti saltuariamente. L'impegno di questa attività prevede azioni di analisi microbiologiche individuali, a tappeto e sistematiche, per evidenziare gli animali positivi, che saranno poi munti separatamente e, nel tempo, eliminati. Questa azione, oltre che al benessere animale, incide positivamente anche sulla razionalizzazione dell'uso degli antimicrobici e sulla qualità e sanità del latte prodotto, a vantaggio dell'intera filiera, sino al consumatore.

Il quadro specifico degli impegni riferiti all'intervento 1.5 si articola nelle seguenti attività:

- Consulenza veterinaria specialistica per programmare ed implementare con la massima efficacia la gestione del benessere della mammella;
- Costante monitoraggio microbiologico individuale;
- Eliminazione dall'allevamento di tutti i capi che risultino positivi ai patogeni citati.

Tali attività risultano funzionali all'obiettivo della eradicazione e monitoraggio dello stato di azienda indenne per le mastiti da *Staphylococcus aureus* e *Streptococcus agalactiae*.

Nei casi in cui si rilevi, dalle analisi, la presenza di capi infetti, è fatto obbligo di adottare le seguenti misure:

- il gruppo di animali sani dovrà essere separato fisicamente dagli animali infetti con l'individuazione delle aree all'uopo destinate;
- il latte derivante dai capi infetti verrà raccolto e conservato in cisterne diverse da quelle dedicate al latte degli animali sani;

- la riforma dei capi positivi a *S. aureus* e/o *S. agalactiae* deve avvenire il prima possibile e comunque non oltre i 18 mesi dal primo rilevamento della presenza del patogeno.

Inoltre, nell'aggiornamento del PdG si dovranno allegare i seguenti documenti:

- Copia del Registro di stalla o Modello 4 o altra documentazione (Es: registro storico consistenza) attestante l'eventuale allontanamento dalla stalla di animali infetti/dubbi in coerenza con le azioni previste dal piano;
- Planimetria (in caso di isolamento dei capi infetti/dubbi) firmata dal titolare/rappresentante legale della ditta con l'indicazione dell'area/locale/ambiente completa delle dimensioni (superficie ed estensione in lunghezza e larghezza) destinata all'isolamento dei capi infetti/dubbi;

Sotto-azione 2.6 - Monitoraggio dell'indice termo-igrometrico a cadenza oraria costante per un anno solare intero, con impegno al non superamento di soglie microclimatiche in funzione della razza e della organizzazione aziendale per Bovini da Latte

L'intervento è motivato dalla considerazione che le condizioni di benessere animale sono fortemente condizionate dai mutamenti climatici ed in particolare dall'innalzamento delle temperature medie.

In una regione meridionale e nell'ottica delle previsioni climatiche nel medio-lungo periodo, la necessità di adottare strategie razionali di contrasto allo stress da caldo delle bovine è un elemento fondamentale per garantire resilienza, efficienza e eticità zootecnica.

La dotazione di sistemi di raffrescamento, presente in molte aziende regionali, da sola non è garanzia di un loro uso razionale, in quanto manca il monitoraggio serrato del microclima di stalla. Pertanto, l'impegno del monitoraggio microclimatico, associato alla presenza di impianti di raffrescamento, nelle aree di stabulazione delle bovine, garantisce che l'azienda si impegni e assuma protocolli di utilizzo funzionali al contenimento degli eccessi di temperatura/umidità, misurati direttamente nel locale di stabulazione e all'altezza dell'animale. Si evita, in tal modo, di tenere gli animali in condizioni di stress e disagio fisico, incidendo sulla loro salute e sulla qualità delle produzioni.

Tale intervento rappresenta, pertanto, un supporto all'intera filiera lattiero-casearia, in quanto la produzione di paste filate fresche che caratterizzano il territorio pugliese assume un incremento di richieste di mercato nella stagione estiva, periodo nel quale le aziende zootecniche, a causa dello stress da caldo producono meno latte e di minore qualità.

Il quadro specifico degli impegni riferiti all'intervento 2.6 si articola nelle seguenti attività:

- Allocazione, all'interno delle specifiche aree dell'allevamento destinate ai bovini da latte (in lattazione, in transizione ed in asciutta), di un numero stabilito di data-logger temperatura/umidità, secondo i criteri riportati nella successiva Tabella 6;
- Allocazione, all'esterno dell'allevamento, di un numero stabilito di data-logger temperatura/umidità, secondo i criteri riportati nella successiva Tabella 6;
- Registrazione oraria dei dati microclimatici da parte dei dispositivi data-logger temperatura/umidità;
- Modulazione degli impianti di raffrescamento e ventilazione/aerazione, anche naturale, in risposta ai dati rilevati, in modo da mantenere i parametri microclimatici sotto le soglie oltre le quali insorge lo stress da caldo negli animali;
- Elaborazione di reportistica annuale indicante gli andamenti microclimatici e numero e frequenza di superamento delle soglie critiche superiori;
- Mantenimento dei valori di THI, in tutti gli ambienti di stabulazione, attesa pre-mungitura e mungitura ad almeno 3 punti di THI sotto i valori esterni, se i valori esterni di THI superano il valore di 78.

Tabella 7 - Requisiti minimi di posizionamento dei data-logger.

Locali/Ambienti dell'allevamento	Numero dispositivi e dettagli di posizionamento
Area di alimentazione dei capi	Dispositivi collocati con un intervallo non superiore a 10 metri, con un'altezza di allocazione non superiore a 20 cm dalla posizione della testa degli animali.
Area di riposo a cuccette	Dispositivi collocati con un intervallo non superiore a metri 10, con una altezza di allocazione non superiore a 40 cm dalla posizione della testa degli animali quando in decubito.
Area di riposo a lettiera permanente	Dispositivi collocati con un minimo di n.1 ogni 70 m2, con una altezza di allocazione non superiore a 40 cm dalla posizione della testa degli animali quando in decubito.
Area di attesa pre-mungitura (ove presente)	Dispositivi collocati con un minimo di n. 1 ogni 100m2, con un'altezza di allocazione non superiore a 40 cm dalla posizione della testa degli animali.
Sala di mungitura	Dispositivi collocati con un minimo di n.1 per singola posta di mungitura, ovvero all'interno di ciascuna posta di mungitura automatica, con altezza dal suolo non superiore a 20 cm dalla posizione della testa degli animali. L'apposizione di eventuali dispositivi in numero inferiore, derogando alla regola suindicata, deve essere motivata da condizioni specifiche riferite alle tipologie di impianti e sale di mungitura.
Area esterna ai locali di stabulazione/mungitura	Dispositivo allocato a non meno di 10 metri e non più di 100 metri dai locali di stabulazione delle vacche e/o bufale, in area priva di ombreggiamento artificiale, condizionamento artificiale del clima.

Sotto-azione 4.5 Gestione del pascolamento per allevamenti ovi-caprini (Latte/Carne)

L'allevamento ovino e caprino è un modello di produzione zootecnica fortemente radicato nel Sud Italia e per altro un modello molto resiliente ai cambiamenti climatici.

Inoltre, in linea con le politiche comunitarie e con le aspettative della pubblica opinione, un allevamento dove il pascolamento assume un ruolo cardine, sia nella redditività aziendale, sia nella salvaguardia degli agroecosistemi delle aree di particolare pregio pugliese, quali il Gargano, l'Alta Murgia e la penisola salentina.

Il sistema tradizionalmente consolidato è quello semi-estensivo, con pascolamento nelle ore diurne e ricoveri nelle ore notturne, con integrazione alimentare in stalla sulla scorta degli apporti nutrizionali stimati dal pascolamento.

Il pascolo, al contrario di quanto possa essere percepito dal mercato, di per sé non è garanzia di salvaguardia di standard adeguati di benessere animale, ed occorre, a tal fine, garantire:

- possibilità di riparo dagli eventi meteorologici estremi;
- disponibilità di una base foraggera in stagioni di carenza di essenze pabulari con idonea rotazione/alternanza delle superfici a pascolo;
- l'accesso a fonti idriche;
- il monitoraggio giornaliero degli animali per verificare le condizioni di salute e di allevamento;
- la manipolazione degli animali per visite veterinarie o altri tipi di controllo sanitario attraverso la manutenzione di idonee attrezzature e recinzioni mobili.

Tali condizioni influenzano i movimenti del gregge e consentono di isolare o contenere i singoli individui per ottimizzare la gestione delle pratiche zootecniche e veterinarie evitando contenimenti particolarmente stressanti.

Anche l'impiego di cani da pastore, che proteggono dalla predazione da carnivori selvatici, è funzionale al miglioramento del benessere animale al pascolo, all'efficientamento della produttività aziendale e alla salvaguardia degli agroecosistemi di pregio della Regione.

Pertanto, supportare economicamente aziende che puntino alla implementazione del benessere degli ovi-caprini al pascolo, rappresenta in un momento di crisi forte del settore zootecnico in generale, ed ovi-caprino in particolare, un elemento di difesa di un modello produttivo sostenibile, tradizionale e alla base di filiere ad elevato valore aggiunto, per altro in un momento in cui il settore lattiero caseario richiede fortemente latte ovino e caprino.

In aggiunta agli impegni di carattere generale, riportati ai paragrafi 5, 16, e 17 dell'Allegato A, il quadro specifico degli impegni riferiti alla sotto-azione 4.5 si articola nelle attività elencate all'interno della successiva Tabella 8.

Tabella 8 - Impegni/Obblighi sotto-azione 4.5

CODICE BANDO	IMPEGNO – OBBLIGO
IM01	Pascolamento delle greggi , anche non continuativo, per un periodo complessivo pari o superiore ai 61 giorni/anno, per almeno sei ore al giorno.
IM02	Compilazione del registro pascoli della BDN secondo le disposizioni vigenti. In alternativa è richiesta la presentazione di un piano aziendale di pascolamento previsionale (come da allegato C3), e consuntivo e verifica attraverso i sistemi informativi di AGEA dell'effettivo pascolamento.
IM03	Nel caso di utilizzo di pascoli extra aziendali assegnati da Enti Pubblici, rispetto delle disposizioni di tali Gestori sull'utilizzo delle aree a pascolo assegnate.
IM04	Garantire la protezione degli animali dagli attacchi dei predatori attraverso almeno una delle seguenti modalità: 1) <u>uso di cani pastore</u> (almeno uno ogni 8 UBA), appartenenti alle razze: Pastore Maremmano Abruzzese (conosciuto anche come Pastore abruzzese, Mastino abruzzese o Cane da gregge), Pastore dei Pirenei o altre razze da protezione con pedigree ENCI (certificato d'iscrizione al libro genealogico) ed iscritti all'anagrafe canina a nome del richiedente, di età superiore ai 12 mesi. Al fine del rispetto della modalità 1) è necessario possedere un cane da pastore anche per greggi di consistenza < 8 UBA. E' obbligatoria la presenza di un ulteriore cane da pastore al superamento di ogni soglia di UBA prevista, considerando i multipli di 8 fino ad un massimo di 6 cani da pastore anche in caso di greggi pari ad UBA > 48. Es. > 8 UBA ≤ 16 almeno 2 cani pastore, > 16 UBA ≤ 24 almeno 3 cani pastore e così via. 2) <u>presenza costante di almeno un pastore con il gregge</u> durante le ore di pascolamento. Al fine del rispetto della modalità 2) è necessario che durante tutte le ore di pascolamento, sia sempre presente con le greggi, almeno un pastore che può essere lo stesso beneficiario o un dipendente regolarmente assunto. Durante l'anno d'impegno, nonché della stessa giornata, si possono alternare più figure al pascolo. Il/i conduttore/i del gregge dovrà/dovranno essere indicato/i nell'Allegato C3, da presentare al momento della candidatura. Con successivi Atti amministrativi, verrà richiesta ulteriore documentazione per la dimostrazione del rispetto dell'impegno. 3) <u>presenza di pascoli adeguatamente recintati.</u> Al fine del rispetto della modalità 3) i pascoli devono essere provvisti di recinzioni anti-intrusione, con caratteristiche minime corrispondenti ad una delle due tipologie successivamente descritte, che impediscano ad animali selvatici, in particolare lupi, di entrare nel pascolo. I requisiti minimi della recinzione devono essere: TIPOLOGIA A: recinzione con altezza di almeno 120 cm, elettrificata con tensione pari a minimo 4.000 volt, presenza di isolatori elettrici sui pali della recinzione. TIPOLOGIA B: altezza di almeno 150 cm con piegatura antiscavalco a 45° di almeno 35 cm verso l'esterno, uso di materiali con almeno 100 kg di resistenza, base della recinzione interrata adeguatamente (minimo 30 cm).
IM05	Garantire idonee condizioni di riposo, di alimentazione e di abbeveraggio. In caso di pascolamento giornaliero, con rientro in ovile per le ore notturne, l' IM05 si ritiene soddisfatto. Viceversa, al fine della dimostrazione del rispetto dell'impegno, dovrà essere fornita relazione tecnica a

	cura del veterinario aziendale (inserito nell'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali istituito ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017) in possesso di regolare abilitazione alla professione, che indichi con precisione le aree di riposo, i punti di abbeveraggio e di alimentazione integrativa, utilizzati durante il periodo di pascolamento.
IM06	<p>Garantire la manipolazione degli animali per visite del veterinario o altri tipi di controllo sanitario, attraverso la predisposizione/manutenzione di gabbie di trattamento/contenimento (con o senza ribalta) al pascolo e/o recinzioni mobili.</p> <p>In caso di pascolamento giornaliero, con rientro in ovile per le ore notturne, l'IM06 si ritiene soddisfatto.</p> <p>Viceversa, al fine della dimostrazione del rispetto dell'impegno, dovrà essere fornita relazione tecnica con allegata documentazione fotografica, dalla quale si evinca che il beneficiario sia in possesso e che mantenga efficienti gabbie di trattamento/contenimento (con o senza ribalta) e/o recinzioni mobili da poter trasportare facilmente al pascolo, al fine di permettere eventuali visite degli animali da parte del veterinario aziendale.</p>

7. DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE CORRELATE ALLA TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO

In aggiunta a quanto già illustrato ai precedenti paragrafi 6 e 6.1, è richiesta l'evidenza della conformità attraverso specifica documentazione, che sarà oggetto di verifica nel corso dei controlli amministrativi riferiti alla DdA.

Ai fini della conformità ai requisiti di ammissibilità e agli impegni connessi all'intervento SRA30 è richiesta la dotazione, da parte delle aziende beneficiarie, degli strumenti tecnici e gestionali che devono supportare l'implementazione degli interventi di Benessere Animale riferiti alle sotto-azioni 1.5, 2.6 e 4.5.

Pertanto, nella fase di candidatura (paragrafo 11, Allegato A), l'azienda deve dare evidenza di essere in condizione di assumere gli impegni di riferimento, nonché di implementare le specifiche attività, in considerazione della decorrenza dei medesimi impegni a partire dal 01.01.2026.

La documentazione specifica di riferimento, riportata alla successiva Tabella 9, necessaria per consentire i controlli di ammissibilità della DdA, verrà acquisita per il tramite del portale <https://pma.regione.puglia.it>.

Tabella 9 - Documentazione richiesta a supporto della presentazione delle DdA

Impegno/requisito per singola sotto-azione		Documentazione di riferimento per i controlli di ammissibilità della DdA
1.5	Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC)	<p>1) Piano di gestione dell'allevamento, completo di tutti gli allegati ivi compresi, dei bovini/bufalini da latte, con riferimento al monitoraggio delle mastiti sub-cliniche, riportante gli interventi gestionali per garantire il raggiungimento degli obiettivi di eradicazione entro il periodo di impegno quinquennale.</p> <p>Esso dovrà indicare le attività di monitoraggio microbiologico individuale e la loro frequenza temporale. Il Piano di Gestione deve essere redatto da un medico veterinario aziendale (inserito nell'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali istituito ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017) in possesso di regolare abilitazione alla professione e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante dell'impresa candidata, come da fac-simile Allegato C1. Il medico veterinario deve garantire la sua consulenza ed assistenza all'azienda beneficiaria sin dall'inizio del periodo di impegno, con relativo incarico professionale.</p> <p>2) Contratto con laboratorio accreditato (Accredia) per l'esecuzione delle analisi periodiche delle cellule somatiche del latte massale e/o della MIC, con durata minima di 1 anno, a decorrere almeno dal 01.01.2026 o in alternativa, istanza di convenzione con il laboratorio, inoltrata e protocollata prima del 01/01/2026, anche se sottoscritta in data successiva e, comunque, prima dell'avvio del Piano di Gestione, entro il termine del 28/02/2026.</p>
2.6	Monitoraggio dell'indice termo-igrometrico a cadenza oraria costante per un anno solare intero, con impegno al non superamento di soglie microclimatiche in funzione della razza e della organizzazione aziendale	<p>1) Planimetria dei locali destinati all'allevamento da latte con individuazione delle varie zone/aree (alimentazione, riposo, pre-mungitura e mungitura), l'indicazione dei sistemi di areazione/raffrescamento presenti ed il posizionamento dei data-logger, come fac-simile Allegato C2.</p> <p>2) Copia contratto con impresa specializzata per l'esecuzione del servizio di calibratura/taratura e manutenzione dei dispositivi, comprendente anche la sostituzione dei medesimi dispositivi in caso di loro malfunzionamento. Nel caso in cui l'azienda richiedente non sia in possesso di fatture di acquisto dei dispositivi, il loro numero e la descrizione (tipologia e marca di fabbricazione) potranno essere attestati nel suddetto contratto con l'impresa specializzata per l'esecuzione di calibratura/taratura e manutenzione dei dispositivi. Il contratto dovrà avere una durata almeno annuale.</p>
4.5	Gestione del pascolamento	<p>1) Piano aziendale di pascolamento annuale previsionale, correttamente compilato e firmato, come da fac-simile Allegato C3.</p> <p>2) Eventuale documentazione relativa all'utilizzo di pascoli assegnati da Enti Pubblici.</p>
1.5, 2.6 e 4.5	Per le richieste di punteggio riferite alle produzioni zootecniche certificate DOP/IGP e Marchio collettivo comunitario "Prodotti di Qualità", registrato all'UAMI il 15/11/2012 al n. 010953875 e altri sistemi di qualità certificata del settore zootecnico.	<p>1) Documentazione attestante il regime di qualità riferito all'azienda e alla produzione certificata, rilasciata dall'Organismo di Controllo.</p>

La documentazione di riferimento per consentire la verifica degli impegni verrà acquisita, secondo i termini e le modalità che saranno specificate in successivi provvedimenti, secondo quanto riportato nella seguente Tabella 10.

Tabella 10 - Riepilogo documentazione richiesta in allegato alla DdP/Conferma Impegno

Impegno/requisito per singola sotto-azione		Documentazione di riferimento per i controlli di ammissibilità d della DdP/Conferma Impegni
1.5	Monitoraggio delle mastiti subcliniche dei capi in mungitura/Analisi periodica delle cellule somatiche del latte massale e/o della Minima concentrazione inibente (MIC)	<p>1) Aggiornamento del Piano di gestione dell'allevamento con l'indicazione dei risultati conseguiti nel corso dell'anno di impegno e degli interventi di gestione eseguiti sui capi infetti. L'aggiornamento deve confermare o variare quanto indicato nel piano di gestione iniziale, in riferimento ai risultati conseguiti e al periodo di impegno residuo.</p> <p>2) Copia delle analisi eseguiti dal laboratorio accreditato (Accredia) nel corso dell'anno di impegno.</p> <p>3) Contratto con laboratorio accreditato (Accredia) per l'esecuzione delle analisi periodiche delle cellule somatiche del latte massale e/o della MIC, con durata minima di 1 anno. Il contratto per ogni domanda di conferma è obbligatorio unicamente nei casi di durata annuale dei contratti precedenti.</p>
2.6	Monitoraggio dell'indice termo-igrometrico a cadenza oraria costante per un anno solare intero, con impegno al non superamento di soglie microclimatiche in funzione della razza e della organizzazione aziendale	<p>1) Reportistica annuale indicante gli andamenti microclimatici, il numero e frequenza di superamento delle soglie critiche superiori, nonché le aree interessate.</p> <p>2) Copia contratto con impresa specializzata per l'esecuzione del servizio di calibratura/taratura e manutenzione dei dispositivi, comprendente anche la sostituzione dei medesimi dispositivi in caso di loro malfunzionamento. Il contratto dovrà avere una durata almeno annuale. Il contratto per ogni domanda di conferma è obbligatorio unicamente nei casi di durata annuale dei contratti precedenti.</p>
4.5	Gestione del pascolamento	<p>1) Registro pascoli della BDN (per annotazione entrata ed uscita degli animali)</p> <p>o in alternativa</p> <p>2) piano di pascolamento consuntivo con registrazione delle attività connesse agli impegni assunti (pascolamento aziendale ed extra-aziendale; personale impiegato; aree di pascolamento, di riposo e punti di abbeveraggio; modalità di protezione/custodia del gregge; manipolazione degli animali e controlli sanitari).</p> <p>In considerazione degli strumenti disponibili in BDN o per il controllo del pascolamento da parte dell'OP Agea la Regione Puglia si riserva di definire una modulistica per il piano di cui al punto n.2). Tale modulistica, e documentazione a corredo, sarà definita e resa pubblica con idoneo provvedimento amministrativo.</p>

ALLEGATO C1

Regione Puglia

Complemento Regionale per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano
Strategico della PAC 2023-2027

SRA30 "Benessere Animale" _Sotto-azione 1.5

PIANO DI ERADICAZIONE AZIENDALE DELLE INFEZIONI DA

S. aureus e *S. agalactiae*

Ragione Sociale Azienda

.....

Codice Aziendale

.....

Veterinario Aziendale Redattore:

Cognome e Nome.....

Luogo e data di Nascita.....

Iscrizione Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di..... Con numero.....

PEC.....

Il sottoscritto Medico Veterinario Aziendale dichiara:

- Di aver ricevuto incarico professionale (1), in data _____(2), per la redazione del presente Piano di Gestione, ai fini dell'adesione all'Intervento SRA30 Benessere Animale del Complemento di Sviluppo Regionale 2023-2027, da parte dell'impresa agricola denominata:
Nome e Cognome/Ragione Sociale _____;
CUAA _____;
Con sede in _____;
PEC _____.
- Di essere inserito nell'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali istituito ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017 - Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale (Gazzetta ufficiale - Serie Generale - n.29 del 5 febbraio 2018), istituito con Delibera del Comitato Centrale della FNOVI del 15 dicembre 2018, l'iscrizione all'Elenco Pubblico Nazionale dei Veterinari Aziendali tenuto dalla FNOVI costituisce condizione necessaria ed indispensabile per l'esercizio delle funzioni di veterinario aziendale su tutto il territorio nazionale.

Per potervi comparire, i medici veterinari dovranno (ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017) espressamente dichiarare di:

- Di essere iscritti all'Ordine dei medici veterinari;
- Di aver partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per veterinario aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell'Allegato 2 del Decreto del Ministero della Salute 7 dicembre 2017, così come integrato dalla formazione sulla categorizzazione degli allevamenti in base al rischio (Sistema ClassyFarm) (fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2);
- Di non essere in condizioni che configurino un conflitto di interessi;
- Di essere consapevole di non poter svolgere attività a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica di cui vuole essere il veterinario aziendale o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.

Data, Firma e Timbro (3)

(1) L'incarico può riferirsi all'affidamento da parte della singola azienda zootecnica al professionista, oppure incarichi eseguiti nell'ambito di servizi/prestazioni condivise all'interno di una cooperativa, consorzio o associazione di allevatori.

(2) L'incarico conferito al veterinario deve assicurare la gestione dell'allevamento sotto consulenza specifica (per SRA30 sotto-azione 1.5) a partire dall'inizio del periodo di impegno, ossia almeno a partire dal 01.01.2026.

(3) La data del presente Piano di Gestione non può essere posteriore al 28.02.2026, in considerazione della pianificazione basata sui controlli funzionali e sulle analisi eseguite da laboratori accreditati nel corso dei 60 gg precedenti, che siano compresi nel periodo di impegno (cfr. par.7 e relativi allegati del presente Modello).

1. Descrizione sintetica (4) ed orientata al presente Piano delle strutture di detenzione delle vacche e bufale in lattazione e asciutta (Numero, densità, tipologia di area di riposo, tipologia di fondo dell'area di riposo, corsia di alimentazione, presenza di sistemi di raffrescamento e tipologia, etc.), numero di gruppi, numerosità dei gruppi, criteri di suddivisione degli animali nei gruppi.

(4) E' opportuna una descrizione sintetica impiegando al massimo 1 pagina

2. Descrizione sintetica (5) ed orientata al presente Piano del sistema di mungitura: tipologia di impianto, numero di postazioni o numero di animali munto per unità di mungitura automatica, parametri tecnici quali vuoto massimo, frequenza di pulsazione rapporto di pulsazione, frequenza di controllo dell'impianto di mungitura, qualificazione e descrizione del personale addetto alla mungitura, descrizione analitica della routine di mungitura come effettivamente viene svolta, presidi di deterzione/disinfezione per dipping (pre- e post-), descrizione dei cicli di deterzione/disinfezione dei gruppi di mungitura tra animali munti nella medesima sessione e dell'impianto tra una sessione e l'altra.

(5) E' opportuna una descrizione sintetica impiegando al massimo 1 pagina

3. Descrizione della condizione epidemiologica di stalla rispetto alla positività a *S. aureus* e *S. agalactiae* (prevalenza, eventuali prevalenze differenziali per ordine di parto e giorni di lattazione, correlazioni con dati da controlli funzionali, come conta cellulare, etc.)

In caso, dalle analisi, si rilevi la presenza di capi infetti, è fatto obbligo di adottare le seguenti misure:

- *il gruppo di animali sani dovrà essere separato fisicamente dagli animali infetti con l'individuazione delle aree all'uopo destinate;*
- *il latte derivante dai capi infetti verrà raccolto e conservato in cisterne diverse da quelle dedicate al latte degli animali sani;*
- *la riforma dei capi positivi a S. aureus e/o S. agalactiae deve avvenire il prima possibile e comunque non oltre i 18 mesi dal primo rilevamento della presenza del patogeno.*

4. AZIONI PREVISTE DAL PIANO

4.1. Monitoraggio sul latte di massa (indicare la periodicità come settimanale, mensile, bimestrale, etc.).

Frequenza prevista per il primo anno:.....

Frequenza prevista per il secondo anno:.....

Frequenza prevista per il terzo anno:.....

4.2. Monitoraggio sul latte individuale (indicare periodicità come settimanale, mensile, bimestrale, ovvero il momento della lattazione durante il quale ogni capo sarà sottoposto a controllo).

Frequenza prevista per il primo anno:

Frequenza prevista per il secondo anno:

Frequenza prevista per il terzo anno:

5. ELENCO ALLEGATI

Al presente piano sono allegati i seguenti documenti:

- Controllo Funzionale non antecedente i 60 giorni dalla data di redazione del presente piano, ovvero ultima analisi individuale delle cellule somatiche di tutti i capi presenti e del latte di massa, non antecedente i 60 giorni dalla redazione del presente Piano (6);
- Analisi del latte di massa per individuazione di S. aureus e S. agalactiae, eseguite da laboratorio accreditato e non antecedenti i 60 giorni dalla redazione del presente Piano (7);
- ALTRO: _____

Data e Firma (8)

(6) I controlli devono risultare eseguiti nel periodo che intercorre tra l'inizio dell'impegno (01.01.2026) e la redazione del piano, sotto la consulenza del veterinario, attivata sin dall'1.01.2026.

(7) Le analisi devono risultare eseguite nel periodo che intercorre tra l'inizio dell'impegno (01.01.2026) e la redazione del piano, sotto la consulenza del veterinario, attivata sin dall'1.01.2026.

(8) Firma del titolare o rappresentante legale della ditta.

BREVE RELAZIONE DESCRITTIVA

La relazione deve riportare l'individuazione delle varie zone/ambienti di: alimentazione, riposo, pre-mungitura e mungitura, con relativa indicazione delle dimensioni (superficie ed estensione in lunghezza e larghezza) e della tipologia di ventilazione: naturale o artificiale con la dislocazione dei sistemi di areazione/raffrescamento presenti (dispositivi meccanici/tecnologici come ventilatori, destratificatori, nebulizzatori, etc, che semplici componenti strutturali come finestre, porte, fessure o aperture), indicazione del numero dei data-logger negli ambienti interni ed all'esterno.

PIANO DI PASCOLAMENTO PREVISIONALE

ANAGRAFICA AZIENDA
DENOMINAZIONE DITTA:
CUAA:
UBA AZIENDALI (ovi-caprini):

TIPOLOGIA DEI PASCOLI UTILIZZATI (barrare la/e tipologie di pascolo utilizzato)

☐ Superfici pascolabili aziendali presenti sul fascicolo aziendale;
Estremi catastali:
Tabella 1

AGRO	FOGLIO	PARTICELLE

☐ Superfici pascolabili extra aziendali di privati anche con codici pascolo;
Tabella 2

AGRO	FOGLIO	PARTICELLE

L'attivazione di questa tipologia prevede che sarà richiesta, in sede di controllo degli impegni, evidenza di contratto privato fra le parti, regolarmente registrato.

☐ Superfici pascolabili extra aziendali assegnati da Enti Pubblici anche con codici pascolo;
Tabella 3

AGRO	FOGLIO	PARTICELLE

L'attivazione di questa tipologia prevede che sarà richiesta, in sede di controllo degli impegni, **evidenza scritta dell'assegnazione e dimostrazione del rispetto delle disposizioni di tali Gestori sull'utilizzo delle aree a pascolo assegnate.** (IM03)

PERIODO DI PASCOLAMENTO ANNO 2026

Tabella 4

PERIODO	NUMERO DI GIORNI NEL PERIODO	NUMERO DI ORE DI PASCOLAMENTO GIORNALIERO	SUPERFICI DI PASCOLO (Agro foglio e particelle utilizzate per il periodo)	RIENTRO NOTTURNO IN OVILE
Dal al		<input type="checkbox"/> 6-7 ORE <input type="checkbox"/> 7-8 ORE <input type="checkbox"/> OLTRE 8 ORE		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Dal al		<input type="checkbox"/> 6-7 ORE <input type="checkbox"/> 7-8 ORE <input type="checkbox"/> OLTRE 8 ORE		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Dal al		<input type="checkbox"/> 6-7 ORE <input type="checkbox"/> 7-8 ORE <input type="checkbox"/> OLTRE 8 ORE		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Il numero di giorni di pascolamento annuale è pari a: _____ (Ai fini del rispetto dell'impegno non può essere inferiore a 61 gg/anno) (IM01)

MODALITA' DI PROTEZIONE DEL GREGGE DAI PREDATORI (IM04)

Ai fini del rispetto dell'impegno è necessario indicare almeno una delle seguenti modalità.

☐ Modalità 1 - Utilizzo di cani da pastore

I cani da pastore devono rispettare le caratteristiche ed il numero minimo riportati al par. 6.1 tabella 8 dell'Allegato C dell'Avviso Pubblico.

Nel caso di indicazione di questa modalità, sarà richiesta, in sede di controllo degli impegni, specifica documentazione relativa ai cani da pastore utilizzati.

☐ Modalità 2 - Presenza al pascolo del conduttore (pastore) del gregge

I conduttori sono i seguenti:

- ☐ Titolare della DdA;
- ☐ Dipendente/i regolarmente assunto/i;

(Indicare almeno una delle due fattispecie previste)

Nel caso di indicazione di questa modalità, sarà richiesta in sede di controllo degli impegni, specifica documentazione probante, dettagliata in successivi Atti Amministrativi. (Timesheet, eventuale contratto di assunzione ecc...).

☐ Modalità 3 - Presenza di recinzioni anti-intrusione

Nel caso di indicazione di questa modalità, sarà richiesta in sede di controllo degli impegni, specifica documentazione attestante le caratteristiche delle recinzioni, nel rispetto delle disposizioni minime riportate al par. 6.1 tabella 8 dell'Allegato C dell'Avviso Pubblico.

MODALITA' DI GESTIONE DELLE AREE (IM05)

Nel caso in cui il Piano di pascolamento non preveda il rientro in ovile del gregge per le ore notturne (vedi precedente tabella 4), saranno richieste in sede di controllo degli impegni:

- relazione tecnica a cura del veterinario aziendale, che indichi con precisione le aree di riposo, i punti di abbeveraggio e di alimentazione integrativa, utilizzati durante il periodo di pascolamento;

GESTIONE DELLE ISPEZIONI VETERINARIE E MANIPOLAZIONE DEI CAPI (IM06)

Nel caso in cui il Piano di pascolamento non preveda il rientro in ovile del gregge per le ore notturne (vedi precedente tabella 4), saranno richieste in sede di controllo degli impegni:

- relazione tecnica con allegata documentazione fotografica, dalla quale si evinca che il beneficiario sia in possesso e che mantenga efficienti gabbie di trattamento/contenimento (con o senza ribalta) e/o recinzioni mobili da poter trasportare facilmente al pascolo, al fine di permettere eventuali visite degli animali da parte del veterinario.

Data e Firma (1)

(1) Firma del titolare o rappresentante legale della ditta.